

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 20.01.2021.

04/21

NUMERO

Mercoledì, 20-01-2021



NUMERO

04/21

20.01.2021.

Ai sensi degli articoli 109, 113 e 198 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13, 65/17, 39/19 e 98/19), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13- testo emendato, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

D E L I B E R A
sull'emanazione delle IX Modifiche e integrazioni
al Piano regolatore generale della Città di Pola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le IX Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola (di seguito nel testo: IX Modifiche e integrazioni del PRG della Città di Pola („Bollettino ufficiale della Città di Pola” n. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato, 20/18 e 2/19 - testo emendato, 8/19, 11/19 e 8/20-testo emendato).

Il redattore delle IX Modifiche e integrazioni al PRG della Città di Pola è la ditta „Urbanistički institut Hrvatske“ d.o.o. di Zagabria, Frane Petrić n. 4

Articolo 2

IX Modifiche e integrazioni al Piano regolatore generale della Città di Pola è integrante della presente Delibera ed è composto dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati come segue:

La parte descrittiva delle IX Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola contiene:

I. - NORME PER L'ATTUAZIONE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 1 Condizioni di definizioni e delimitazione delle zone a destinazione pubblica e altre
- 6 Condizioni di ubicazione e modo di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso - Definizione della morfologia urbana e tipologie

II. - ALLEGATI:

II. - MOTIVAZIONE DEL PIANO

Con il contenuto dell'Elaborato delle IX Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola riportate nel presente articolo, in modo opportuno si sostituiscono le parti del Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato, 20/18 e 2/19 - testo emendato, 8/19, 11/19 e 8/20-testo emendato).

II. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 3

All'articolo 30 comma 13 nella Tabella: Capacità di sistemazione turistica massima prevista nella città di Pola (ad eccezione delle capacità di alloggio in famiglie o "alloggi privati") riga 15 cambia e recita:

”

15	Verudella - Ribarska koliba	totale 120 (2 sotto zone)	-	-	x		
----	-----------------------------	---------------------------	---	---	---	--	--

”

Articolo 4

All'articolo 68 sotto TERMINI E VARIABILI:

- Sotto il termine ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO dopo l'ultima frase del primo comma si aggiunge il testo come segue: "L'eccezione per l'altezza massima di un edificio con struttura a tetto piano è stabilita all'articolo 72 a, comma 7, delle presenti disposizioni."
- sotto il termine ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO dopo l'ultima frase del primo comma si aggiunge il testo come segue: "L'eccezione per l'altezza massima di un edificio con struttura a tetto piano è stabilita all'articolo 72 a, comma 7, delle presenti disposizioni."

Articolo 5

All'articolo 69 nella Tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruire gli edifici a tutte le destinazioni d'uso:

- nella riga dell'indicazione numerica della zona 117 nella colonna "designazione della zona" il numero 117 si sostituisce con il numero 18,

Le note relative alla Tabella delle condizioni di ubicazione e al metodo di costruzione per tutti gli scopi dell'articolo 69 sono modificate come segue:

- dopo il testo sotto la Nota contrassegnata con "Nota" viene aggiunto il testo che recita: "Eccezionalmente, nell'ambito del PAT "Ribarska koliba", nella zona 55, per gli edifici esistenti, è consentita la ricostruzione secondo quanto previsto all'articolo 91."
- dopo l'ultima nota si aggiunge una nuova nota contrassegnata: "18Nota" con il testo:
"Eccezionalmente dalle condizioni stabilite dalla tabella per la zona 117, per la costruzione di un nuovo edificio a destinazione turistico-alberghiera con capacità ricettiva (hotel) nella località Verudella-Ribarska koliba si consente:
 - coefficiente massimo di edificazione sotterraneo 1,0 mentre il coefficiente di edificabilità massimo prescritto dato nella tabella riguarda la parte fuori terra dell'edificio,
 - altezza massima - 20m,
 - numero massimo di piani fuori terra - 6 ,,"

Articolo 6

All'articolo 72a il comma 7 viene modificato come segue:

"(7) Eccezionalmente, all'interno della copertura del PAT "Ribarska koliba" si consente:

- nella zona 55 all'interno dell'area a destinazione di area verde cuscinetto (Z) la ristrutturazione di tre edifici esistenti in conformità alle condizioni di cui all'articolo 91.
- all'interno della zona 117 la costruzione di un nuovo edificio a destinazione turistico-alberghiera con capacità ricettiva (hotel) nella località Verudella-Ribarska koliba in modo che:
- la parte edificabile del lotto edificabile per il piano completamente interrato destinato alla risoluzione del traffico in sosta e/o la collocazione di magazzini, impianti e i locali destinati ad elevare il livello del servizio agli ospiti possono discostarsi dalle condizioni per la tipologia di costruzione applicata e possono trovarsi al confine del

lotto edificabile con l'applicazione di tutte le condizioni dettate da regolamenti speciali,

- i piani fuori terra di un edificio secondo la destinazione Area Verde di Protezione (Z), sul quale non è possibile edificare edifici in elevazione, possono trovarsi o sul confine del lotto edificabile verso tale destinazione o devono trovarsi a distanza di almeno 4 metri da tale confine, indipendentemente dalla collocazione del piano interrato,
- l'altezza massima dell'edificio non comprende la pensilina scultorea aperta su tutti e 4 i lati, realizzabile al di sopra dell'ultimo piano dell'edificio, ma per la stessa si stabilisce l'altezza massima di 3 m misurata in ogni singolo punto dal bordo superiore della struttura del soffitto dell'ultimo piano,
- l'altezza totale dell'edificio può essere di un massimo di 3 m (a causa della tettoia scultorea) superiore all'altezza massima consentita dell'edificio."

Articolo 7

All'articolo 81 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma che recita:

"(8) Ad eccezione del comma 1 del presente articolo, la parte edificabile del lotto edificabile destinata alla costruzione di un nuovo edificio a destinazione turistico-alberghiera (albergo) nella località di Verudella - Ribarska koliba si stabilisce in conformità alle disposizioni dell'articolo 72a comma 7."

Articolo 8

All'articolo 91 comma 6 l'alinea 4 cambia e recita:

- agli edifici succitati si stabilisce la destinazione di strutture ausiliarie in funzione del contenuto della zona all'interno della destinazione in cui si trovano: commerciale-industriale commerciale-di servizio e strutture ricreative di accompagnamento che saranno determinate in modo più dettagliato attraverso lo sviluppo di un piano dell'area più ristretta."

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9

IX Le modifiche e integrazioni al PRG di Pola sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- una copia al Ministero dell'assetto territoriale, edilizia e beni statali,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione delle III Modifiche e integrazioni al PRG di Pola è possibile nella sede del Portatore esecutivo – Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Foro 2.

Articolo 10

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19), confermi il testo emendato delle disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano regolatore generale della Città di Pola.

Articolo 11

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 350-01/19-01/30

N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0153-21/-101

Pola, 20 gennaio 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi degli articoli 109, 113 e 198 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13- testo emendato, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

DELIBERA

sull'emanazione delle Ime Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto urbanistico „Ribarska koliba“

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le Ime Modifiche e integrazioni al Piano di assetto del territorio „Ribarska koliba“ (di seguito nel testo: I. Modifiche e integrazioni del PAT “Ribarska koliba” („Bollettino ufficiale della Città di Pola” n. 13/16).

Progettista delle I Modifiche e integrazioni al PAT “Ribarska koliba” è la ditta „Urbanistički institut Hrvatske“ d.o.o. di Zagabria, Frane Petrić n. n. 4.

Articolo 2

I. Le Modifiche e integrazioni al PAT “Ribarska koliba” sono parte integrante della presente Delibera e sono composte dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati.

I. - LA PARTE TESTUALE DEL PIANO comprende:

I-1 NORME PER L'ATTUAZIONE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

II. - LA PARTE GRAFICA DEL PIANO comprende:

1.	Uso e destinazione delle superfici	MJ. 1.1000
2.a	Rete infrastrutturale stradale, viaria e comunale - Sistema stradale	RAPP. 1.1000
2.b	Rete infrastrutturale stradale, viaria e comunale - Sistema energetico e comunicazioni	RAPP. 1.1000
2.c	Rete infrastrutturale stradale, viaria e comunale - Approvvigionamento idrico, drenaggio e protezione dagli effetti dannosi dell'acqua	RAPP. 1.1000
3.	Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici	RAPP. 1.1000
4.	Modalità e condizioni di costruire	RAPP. 1.1000

**NUMERO 04/21
PAGINA 4**

III - ALLEGATI

III – 1 MOTIVAZIONE DEL PIANO

Con il contenuto dell'Elaborato I delle Modifiche e integrazioni del PAT “Ribarska koliba” riportate nel presente articolo, in modo opportuno si sostituiscono le parti del PAT “Ribarska koliba” (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola n. 13/16).

II. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 3

All'articolo 3 il comma 1 Disposizione d'implementazione cambia e recita:

“(1) Il Piano è un documento di pianificazione territoriale a lungo termine, che in conformità agli obiettivi e i compiti stabiliti con i piani territoriali validi del territorio più ampio (Piano d'assetto territoriale della Città di Pola, “Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 12/06, 12/12, 5/14, 8/14, - testo emendato, 7/15, 10/15 - testo emendato, 5/16, 8/16 - testo emendato, 2/17, 5/17, 8/17 - testo emendato, 20/18, 1/19 - testo emendato e 13/19 - testo emendato e il Piano regolatore generale della città di Pola, “Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 09/15 - testo emendato, 2/17, 5/17, 9/17 - testo emendato, 20/18, 2/19- testo emendato, 8/19, 11/19 e 8/20 - testo emendato) stabiliscono anche le linee per la sistemazione, le condizioni di base per l'utilizzo, l'assetto e la tutela dell'ambiente all'interno della zona della loro copertura.”

Articolo 4

All'articolo 4 comma 1 dopo i numeri “153/13” si aggiunge la virgola e il testo: “65/17, 114/18, 39/19, 98/19”.

Nel comma 2 dopo il testo: “condizioni di ubicazione e/o atti con cui si concede l'edificazione” si sostituisce con: “atti per l'attuazione del Piano”.

Articolo 5

All'articolo 5 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) Il territorio di copertura del Piano si trova per intero all'interno dello spazio di delimitazione (il territorio della Città

di Pola è situato all'interno del Territorio marittimo costiero tutelato ("ZOP") del territorio di interesse particolare per la Repubblica di Croazia, in conformità con la Legge sull'assetto del territorio (GU nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).".

Articolo 6

All'art. 6 comma 1 il testo: "condizioni di ubicazione e/o atti con cui si concede l'edificazione" si sostituisce con: "atti per l'attuazione del Piano".

Al comma 2 la parola "legge" si sostituisce con il testo: "

Articolo 7

All'art. 7 comma 1:

- al termine EDIFICI A SCHIERA DI TESTA dopo il testo: "Sul confine del lotto edificabile" si aggiunge il testo: "(Che non riguarda il confine stradale)".

- Al termine EDIFICI A SCHIERA CENTRALI alla fine del testo dopo il segno d'interpunzione si aggiunge il testo che recita:

"Il lato libero di un edifici a schiera di testa o a schiera centrale non si considererà l'innalzamento del solaio, il frontone, il muro sotto il colmo di un solaio a falda o parte del muro sotto il tetto o parte della parete sotto il tetto piano risultante dalla progettazione specifica delle superfici del tetto, a condizione che non vi siano eseguite aperture".

- Par termine UNITA' FUNZIONALE dopo le parole "unità" si aggiunge il testo: "destinazione di base (appartamento, locale commerciale e simile)".

- Al termine EDIFICI AUSILIARI nella prima frase: "fungono per l'utilizzo regolare" si sostituisce con il testo: "sono in funzione". Nella seconda frase dopo il testo "100 m" si aggiunge l'esponente „2“, e dopo le parole "tettoia" si aggiunge il testo: "superficie della planimetria fino a 20m²".

- Dopo il termine SISTEMAZIONE DEL LOTTO EDIFICABILE vengono aggiunti nuovi termini e il testo che recita:

"TETTOIA" è una struttura ausiliaria che può avere al massimo due lati chiusi.

TETTOIA SCULTOREA è un elemento sagomato a "tetto" aperto sui 4 lati che al fine dell'espressione architettonica dell'edificio sopra la copertura piana dell'ultimo piano dell'edificio si installa in conformità alle norme complessive delle Disposizioni del Piano.

ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO, in base alle presenti disposizioni, si considera il confine della lotto edificabile verso la superficie di traffico con la quale si realizza un accesso veicolare al lotto e verso alle altre superfici in contatto. Il lotto edificabile può avere 1 o più direzioni di orientamento.

DISPOSIZIONE DELLA COSTRUZIONE in base alle presenti disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sul lotto edificabile nel modo che su di essa si appoggiano almeno 2 punti più rilevanti della facciata e si definisce in base alla linea di orientamento. La linea di facciata si stabilisce in modo tale che la sua distanza della direzione dell'orientamento sia al minimo 3 m, mentre la distanza massima nel presente Piano non viene stabilita. Oltre a quanto sopra, a causa delle specificità spaziali la linea di facciata può essere inferiore a 3 m e viene determinata la possibilità di sovrapposizione della direzione di costruzione e regolazione. Nelle opere

infrastrutturali la linea di facciata non si stabilisce.

PARTE EDIFICABILE DEL LOTTO EDIFICABILE è la superficie della particella edificabile che si definisce in rapporto alla forma e alla grandezza della particella edificabile, alla posizione della linea di edificazione e alla distanza minima dal confine con le particelle edificabili adiacenti che derivano dalla tipologia di edificazione applicata.

Nell'area edificabile del lotto edificabile bisogna sistemare le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio di base nonché campi sportivi e da gioco aperti.

Eccezionalmente, per l'edificio a destinazione turistico - alberghiera con capacità ricettive (albergo), che si costruirà nella zona E/F, la determinazione numerica 2 dalla rappresentazione grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4 "Modalità e modi di costruire", la parte edificabile del lotto edificabile per il piano completamente interrato per la risoluzione del traffico in sosta e/o sistemazione di magazzini, tecnologie e ambienti destinati ad innalzare il livello di servizio per gli ospiti possono discostarsi dalle condizioni per la tipologia costruttiva applicata e possono trovarsi al confine del lotto edificabile con l'applicazione di tutte le condizioni previste da regolamenti speciali, mentre per lo stesso edificio i piani fuori terra verso la destinazione Area verde protettiva (Z), su cui non esiste la possibilità di costruire edifici in elevazione, possono trovarsi o sul confine del lotto edificabile verso tale destinazione o devono da tale confine essere distanti al minimo 4 metri, indipendentemente dalla collocazione del piano interrato".

- il testo del termine MASSIMA E MINIMA SUPERFICIE DI EDIFICABILITA' DEL LOTTO EDIFICABILE cambia e recita:

LA SUPERFICIE MASSIMA E MINIMA DI EDIFICABILITÀ DELLA PARTICELLA EDIFICABILE viene stabilita in base alle Disposizioni d'implementazione. Nel calcolo della superficie massima/minima di edificabilità si calcola la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici base tranne i balconi completamente aperti e tettoie d'ingresso dalla superficie di 6 m² sul lotto edificabile, compresi i terrazzi al pianterreno degli edifici quando gli stessi sono la parte costruttiva del piano interrato, come anche la superficie della proiezione verticale degli edifici ausiliari seguenti: legnaie, garage, magazzini, cantine e cucine estive.

Nella superficie massima di edificabilità eccezionalmente non si calcola l'autorimessa interrata (autosilo completamente interrato) o il piano interrato completamente interrato destinato esclusivamente a risolvere il traffico in sosta dell'edificio, se le sue parti strutturali non sono terrazze al piano terra e se è presente un strato di materiale naturale sopra il tetto dell'autorimessa interrata (ghiaia, terra, ecc.) dallo spessore minimo di 10 cm.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le zone sportive e ricreative aperte che si costruiscono sulla particella edificabile e piscine interrate fino a 100 m².

L'area massima di edificabilità non include le sporgenze verticali di cornicioni, grondaie, architravi, grondaie, scale antincendio, elementi di protezione solare, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sul terreno edificabile.

- il testo del termine COEFFICIENTE MASSIMO DI EDIFICABILITA' (kg) cambia e recita:

„IL COEFFICIENTE MASSIMO DI EDIFICABILITA' (kg) stabilito nelle Disposizioni d'attuazione per singola zona

è il valore massimo concesso del rapporto della superficie edificata del terreno sotto l'edificio e la superficie totale del lotto edificabile dove l'area edificata del terreno sottostante l'edificio comprende l'area di tutte le costruzioni fuori terra e interrate dell'edificio di base, eccetto le autorimesse completamente interrate o il piano interrato completamente interrato destinato esclusivamente alla soluzione del traffico in sosta e l'area di edifici ausiliari e piscine che si calcolano nel computo della superficie massima edificabile.”

- il testo del termine ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO cambia e recita:

„L'altezza MASSIMA DELL' EDIFICIO è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e sistemato in ogni singolo luogo immediatamente lungo la facciata dell'edificio fino all'orlo superiore del cornicione dell'edificio (margine superiore della costruzione del tetto dell'ultimo piano, ovvero il vertice del muro rialzato del sottotetto per cui, l'altezza del muro aggiunto del sottotetto non può essere maggiore a 1,2 m, ossia fino all'orlo del cornicione della finestra sul tetto se la stessa si trova immediatamente sulla facciata dell'edificio), e nel caso di un tetto piano al bordo superiore della struttura del soffitto dell'ultimo piano o alla sommità dell'attico. L'altezza massima dell'edificio non includerà l'attico del tetto, la cui altezza non supera i 70 cm misurati dal bordo superiore della struttura del soffitto alla parte superiore dell'attico del tetto. L'altezza massima dell'edificio non include l'altezza del camino, della sala macchine degli ascensori e di altri elementi tecnici e sporgenze necessarie per l'accesso sicuro al tetto piano invalicabile e per il funzionamento e la manutenzione dell'edificio.

Sui lotti edificabili che si trovano sul terreno in pendenza da 10° e più, per terreno definitivamente spianato si considera il terreno la cui larghezza accanto al fabbrico ammonta al minimo a 1,0 m, e se per questa larghezza si esegue il muro perimetrale, la sua altezza deve ammontare al massimo a 1,0 m, e si consiglia di sistemare a gradoni la parte rimanente del lotto edificabile.

Eccezionalmente, per l'edificio a destinazione turistico - alberghiera con capacità ricettive (albergo), che si costruirà nella zona E/F, la determinazione numerica 2 dalla rappresentazione grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4 “Modalità e condizioni di costruire”, si consente, al fine dell'espressione architettonica, l'installazione della tettoia scultorea, senza la possibilità di chiuderla, che può estendersi oltre la pianta dell'edificio fino a 50 cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio, il tutto all'interno del lotto edificabile.

Nell'altezza massima dell'edificio a destinazione turistico - alberghiera con capacità ricettive (albergo), che si costruirà nella zona E/F, la determinazione numerica 2 dalla rappresentazione grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4 “Modalità e condizioni di costruire”, non si calcola la tettoia scultorea aperta da tutti e 4 i lati che si può realizzare sopra l'ultimo piano dell'edificio, ma per la stessa si stabilisce l'altezza massima di 3 m dall'altezza massima determinata dell'edificio misurata in ogni singolo punto dal bordo superiore della struttura del tetto.

Parte più bassa non si considererà la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0 m per l'autorimessa sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e l'autorimessa, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

- Il termine „ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO“ cambia e recita:

“ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore per al massimo 3,2 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa non può essere maggiore dell'altezza massima dell'edificio stabilita per ogni singola zona.

Eccezionalmente, per l'edificio a destinazione turistico - alberghiera con capacità ricettive (albergo), che si costruirà nella zona E/F, la determinazione numerica 2 dalla rappresentazione grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4 “Modalità e condizioni di costruire”, può essere di un massimo di 3 m superiore all'altezza massima dell'edificio determinata per quella zona per la realizzazione della tettoia scultorea.”

- il testo del termine “PIANO FUORI TERRA” cambia e recita:

PIANO FUORI TERRA dell'edificio su un terreno diritto, in base alle presenti disposizioni, si considera il piano che ha la differenza di altezza tra l'angolo più basso della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio più grande di 1,0 m, e su un terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile complessiva è 10° e più) il piano al quale la differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio più grande di 2,0 m. Per piano fuori terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

PIANO FUORI TERRA dell'edificio, in base alle presenti disposizioni, si considera anche il solaio per il quale si sottintende parte dell'edificio al di sopra dell'ultimo piano e immediatamente sotto al tetto obliquo o curvato, se ha 1 o più vani utili (camera, magazzini e simile) oppure se l'altezza dello sbalzo del sottotetto è maggiore di 30 cm, indipendentemente dalla presenza di locali utili all'interno del sottotetto. Le sale macchine degli ascensori, gli impianti meccanici (elementi refrigeranti per l'immissione e lo scarico dell'aria), i camini e gli elementi costruttivi simili non sono considerati piani fuori terra e non sono compresi nell'altezza massima.”

- dopo il termine PIANO FUORI TERRA si aggiunge il nuovo termine e testo che recita:

“TERRAZZA SUL TETTO è una parte scoperta della superficie dell'edificio che per il piano che si trova sotto ad essa rappresenta il tetto e ha la funzione di soggiorno o riposo delle persone e si considera piano fuori terra.”

- al termine CHIOCHI il testo: “Decisione speciale” si sostituisce con il testo: “relativo atto”.

- al termine ARREDO URBANO il testo: “Decisione speciale” si sostituisce con il testo: “relativo atto”.

Articolo 8

All'articolo 8 il comma 2 viene modificato come segue:

(2) Nella copertura del Piano si trovano i seguenti territori delimitati dal Piano d'assetto territoriale della Città di Pola (Bollettino ufficiale della città di Pola” nn. 12/06,

12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 7/15 e 10/15 - testo emendato, 8/16- testo emendato, 2/17, 5/17 e 8/17- testo emendato, 20/18 e 1/19 - testo emendato, 11/19 e 13/19 - testo emendato):

- territorio edificabile degli insediamenti di Pola,
- zone acquatiche – mare - zona portuale Veruda - porto aperto al traffico pubblico di importanza locale Ribarska koliba.”.

Il comma 3 cambia e recita:

(3) Nella copertura del Piano si trovano i seguenti territori delimitati dal Piano d’assetto territoriale della Città di Pola (Bollettino ufficiale della città di Pola” nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato, 20/18 e 2/19 - testo emendato, 8/19, 11/19 e 8/20-testo emendato):

- destinazione mista- condominiale d’affari - destinazione pubblica e sociale,
- zone marittime – mare - porto aperto per il traffico pubblico Ribarska koliba (J5),
- zone verdi protette.”.

Articolo 9

Si modifica l’articolo 9 che recita:

“(1) Le zone a destinazione pubblica e altre e superfici acquatiche sono delimitate nella rappresentazione cartografica nn. 1. „Uso e destinazione delle zone“ nella misura 1:1.000 come segue:

- a) aree a destinazione pubblica
- destinazione ricreativa (R2),
- zone verdi protette (Z)
- zone verdi pubbliche - parco giochi per bambini e campo sportivo (Z2),
- aree pubbliche stradali (strade) e altre aree stradali,
- A) aree di traffico pubbliche (strade) (OU1, OU2, OU3, OU4, OU5, OU6)
- B) zone pedonali - viarie (PK1) e (PK2)
- C) zone ciclabili (BP)
- D) zone pedonali (PP)
- E) piazza pubblica (JT)
- F) parcheggi pubblici (P1, P2 i P3)
- G) zone verdi protette nel corridoio della strada/ parcheggio.
- H) Zone verdi protette nel corridoio della strada/ parcheggio (PPC),
- porto marittimo aperto per il traffico pubblico Ribarska koliba (J5) - parte terrestre e parte marittima.
- b) zone di altra destinazione
- destinazione mista a uso commerciale – residenziale, destinazione pubblica e sociale (M),
- economica - d’affari - prevalentemente di servizio (K1).”.

Articolo 10

Il titolo del sotto capo che precede l’articolo 10 cambia e recita:

„1.2.1 SUPERFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA”

All’articolo 10:

- il comma 1 cambia e recita:
- “(1) All’interno della zona a destinazione ricreativa (R2), si possono sistemare le zone ricreative nelle quali sono permesse esclusivamente le attività ricreative, piste di atletica, parco adrenalina, piste ciclabili, campi sportivi e

simile, percorsi pedonali e aree di sosta. È permesso collocare gli impianti e le attrezzature in funzione dei contenuti che si possono sistemare in tale zona, le attrezzature urbane, i pannelli informativi e gli indicatori di direzione, ed eseguire altri simili interventi nello spazio. Oltre alla sistemazione dei contenuti in tale comma, è permessa la ristrutturazione e il cambio di destinazione dei due edifici esistenti “l’ex” campeggio nella struttura ad uso ricreativo - contenuti accompagnatori in funzione dei contenuti di tale zona all’interno della copertura del Piano.”.

- al comma 2 il testo: “relativa Decisione” si sostituisce con il testo: “relativo atto”.

- Il comma 3 cambia e recita:

“(3) All’interno di tale zona non si può costruire l’edificio in elevazione con l’eccezione della ristrutturazione dei due edifici “dell’ex” campeggio secondo gli articoli 31 e 33 delle presenti Disposizioni d’attuazione.”.

- Il comma 4 cambia e recita:

“(4) La zona a destinazione ricreativa (R2) pianificata nel presente Piano comprende l’unità verde di Verudella che con il Piano regolatore generale della Città di Pola (“Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 08/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato, 20/18 e 2/19 - testo emendato, 8/19, 11/19 e 8/20-testo emendato) è categorizzata come unità verde di importanza locale urbana.”.

Articolo 11

All’articolo 11:

- al comma (3), in seguito alla parola “campi da gioco” si aggiunge il testo: “ e sistemare le aree verdi di traffico (es. Percorsi pedonali e sim.).”.
- dopo il comma 4 si aggiunge il nuovo comma 5 che recita:

“(5) All’interno di tale area non è possibile recintare i lotti, se non ai fini della realizzazione di parchi giochi per bambini o della formazione di aree cuscinetto tra diversi contenuti mediante abbellimento orticolo con vegetazione spontanea.”.

- l’articolo che finora era il numero 5 e diventa articolo 6, viene modificato come segue:

“(6) Le aree verdi cuscinetto (Z) pianificate nel presente Piano comprendono l’unità verde di Verudella che con il Piano regolatore generale della Città di Pola (“Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato, 20/18 e 2/19 - testo emendato, 8/19, 11/19 e 8/20-testo emendato) è categorizzata come unità verde di importanza locale urbana.”.

Articolo 12

All’articolo 12:

- al comma (1), in seguito del comma si aggiunge il testo: “All’interno di aree verdi pubbliche (Z2) non è possibile recintare i lotti, se non ai fini della realizzazione di parchi giochi per bambini o della formazione di aree cuscinetto tra diversi contenuti mediante abbellimento orticolo con vegetazione spontanea.”.
- alla fine del comma 2 alla fine del testo si aggiunge il testo: “In conformità al relativo atto della Città di Pola”.
- Il comma 4 cambia e recita:
- “(4) Zone verdi pubbliche - parchi gioco (Z2)

pianificate nel presente Piano comprendono l'unità verde di Verudella che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15, 9/15- testo emendato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo emendato, 20/18 e 2/19 - testo emendato, 8/19, 11/19 e 8/20-testo emendato) è categorizzata come unità verde di importanza locale urbana."

Articolo 13

Il titolo sopra l'articolo 14 cambia e recita: "Aree pubbliche stradali (strade) (OU)".

L'articolo 14 viene modificato e recita:

"(1) Nell'area di copertura dal Piano sono delimitate le aree di traffico pubblico (strade) su cui si costruiscono e si ricostruiscono le strade pubbliche che nell'ambito della rete stradale sono categorizzate come altre vie (OU1, OU2, OU3, OU4, OU5 e OU6)."

Articolo 14

L'articolo 15 viene modificato e recita:

"(1) All'interno della destinazione delle pedonale-stradale (PK1, PK2) si può svolgere la costruzione degli edifici delle opere di infrastruttura destinate alla circolazione stradale e pedonale.

(2) Le aree di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alla destinazione primaria, che comprende la circolazione pedonale, sono destinate alla circolazione stradale per veicoli di servizio, rifornimento, soccorso e altro e possono essere utilizzate come accesso ai lotti edificabili."

Articolo 15

All'articolo 17:

- al comma 2 il testo: "con la relativa decisione speciale" si sostituisce con il testo: "con il relativo atto".
- al comma 3 il testo: "Decisione speciale" si sostituisce con il testo: "relativo atto".
- Il comma 4 cambia e recita:

"(4) Presso le zone pedonali rappresentate nella parte grafica del Piano è possibile pianificare nelle procedure di rilascio dei permessi a costruire e/o atti che consentono la costruzione anche di ulteriori zone pedonali."

Articolo 16

Il titolo davanti all'articolo 18 e l'articolo 18 si cancellano.

Articolo 17

Il titolo davanti all'articolo 19 cambia e recita: "Piazza pubblica (JT)".

L'articolo 19 viene modificato e recita:

"(1) All'interno della copertura del Piano è pianificata la seguente superficie della piazza pubblica:

- piazza congressuale (JT),

(2) L'area della piazza pubblica è destinata all'allestimento della piazza, alla sistemazione dei parchi e delle superfici verdi, al raduno degli utenti che usano gli spazi, all'organizzazione di manifestazioni diverse e simili eventi.

(3) Nell'ambito dell'area della piazza pubblica è possibile collocare l'arredo urbano e strutture temporanee (chioschi e sim.), e il loro collocamento è necessario regolare in conformità all'articolo 52 delle Disposizioni d'attuazione e il relativo atto della Città di Pola."

Articolo 18

Nel titolo davanti all'articolo 20 il testo „(P1-5)” si sostituisce con il testo “(P)”.

L'articolo 20 viene modificato e recita:

"(1) All'interno delle zone a destinazione di parcheggio pubblico (P1, P2, P3) si può svolgere la costruzione dei parcheggi destinati esclusivamente alle necessità del traffico stazionario.

(2) Eccetto a quanto menzionato nel comma precedente, attraverso la superficie pubblica di parcheggio P3 si realizza l'accesso diretto al porto aperto al traffico pubblico J5 nel relativo profilo."

Articolo 19

All'articolo 21 il comma 1 cambia e recita:

"(1) Le zone verdi protettive nel corridoio delle altre strade (via Verudella) all'interno della copertura del Piano si trovano anche nelle aree dei parcheggi pubblici (P1, P2, P3) e sono destinate alla manutenzione e sistemazione delle zone verdi."

Il comma 2 si cancella.

Articolo 20

Dopo l'art. 21 si aggiunge un nuovo titolo e gli articoli 26a e 21.b che recitano:

"Aree pedonali nel corridoio della strada/parcheggio (PPC)

Articolo 21.a

(1) Le aree pedonali nei corridoi stradali/parcheggio (PPC) sono disposte come percorsi pedonali, ovvero marciapiedi lungo i quali si svolgerà il traffico pedonale.

Porti generali aperti al traffico pubblico (J5)

Articolo 21.b

(1) Con il Piano è all'interno della zona portuale Veruda stabilito che il porto marittimo è aperto per il traffico pubblico Ribarska koliba (J5). Le parti terrestri e marittime del porto sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 1. "Uso e destinazione delle superfici".

(2) Le condizioni dettagliate per il porto marittimo aperto al traffico pubblico sono stabiliti in base all'articolo 54 delle presenti Disposizioni d'implementazione."

Articolo 21

Il titolo davanti all'articolo 22 cambia e recita:

"Destinazione mista a uso commerciale – abitativo, destinazione pubblica e sociale (M)"

All'articolo 22 comma 1 la prima frase cambia e recita:

"All'interno della zona a destinazione mista - residenziale - a uso commerciale - pubblica e sociale (M) si possono costruire/ricostruire gli edifici a uso residenziale, commerciale alberghiero-turistico, commerciale d'affari, a destinazione pubblica e sociale su lotti edificabili indipendenti."

Il comma 2 cambia e recita:

"(2) All'interno delle zone a destinazione mista - residenziale, a uso commerciale - pubblica e sociale (M) è permessa la costruzione di spazi a destinazione residenziale."

Al comma 3 dopo la parola "commerciale" il segno d'interpunzione "-" si sostituisce con il segno ":",

Articolo 22

All'articolo 23 nel comma 1 il segno d'interpunzione “-” tra le parole “commerciale” e “per lo più” si cancella.

All'articolo 2 la parola “economico” si sostituisce con la parola “economica”, e il segno d'interpunzione “-” tra la parola “commerciale” e “per lo più” si cancella.

Articolo 23

Il titolo, il sottotitolo e il sotto sottotitolo dopo l'articolo 24 si cancellano.

Si cancella l'articolo 25.

Articolo 24

L'articolo 26 viene modificato e recita:

“(1) La sistemazione degli edifici per attività economiche è prevista nel Piano all'interno delle zone che con la rappresentazione cartografica n. 1. “Usi e destinazione delle superfici” sono stabilite come zone a destinazione mista - residenziale-commerciale, pubblica e sociale (M) ed economica- commerciale- prevalentemente di servizio (K1).

(2) Eccetto sulle superfici al comma uno del presente articolo, l'attività economico - commerciale - di servizio è consentita durante la ricostruzione di due edifici esistenti dell'ex campeggio secondo le condizioni all'articolo 31 delle presenti Disposizioni d'attuazione.

(3) La parte grafica delle condizioni e del modo di costruire/ristrutturare gli edifici delle attività economiche sono indicati sulla rappresentazione grafica num. 4. “Modalità e condizioni di costruzione”.

Articolo 25

All'articolo 27 il comma 3 viene modificato come segue:

“(3) Per edificio di cui al comma precedente si considera un edificio singolo o un edificio complesso (complesso di edificio collegati tra loro in modo funzionale e/o tecnologicamente) ai sensi della definizione di Legge sull'edificazione (GU 153/13, 20/17, 39/19 e 125/19).”.

Articolo 26

All'articolo 28:

- Il comma 1 cambia e recita:

“(1) La zona a destinazione mista abitativa - commerciale, pubblica e sociale (M) comprende gli edifici esistenti a destinazione turistico - alberghiera con capacità ricettive. In tale zona è permessa la ristrutturazione degli edifici esistenti e il cambio di destinazione nell'edificio a destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive (albergo).

- Al comma 2:

- Il testo al concetto “Destinazione e capacità degli edifici” cambia e recita:

“La destinazione degli edifici esistenti in questa zona è turistico-alberghiera con strutture ricettive. Gli edifici che si possono ristrutturare possono essere alberghi, nonché soddisfare alle condizioni dal Regolamento sulla classificazione, categorizzazione e standard speciali delle strutture alberghiere dal gruppo “Alberghi”. Nell'ambito dell'edificio degli alberghi è permessa la sistemazione di altre attività menzionate nel comma (3) dell'articolo 22 delle presenti Disposizioni d'implementazione tranne l'abitazione. La totale capacità ricettiva permessa nella zona a destinazione mista residenziale - commerciale - pubblica e sociale (M) che comprende le zone con i segni pianificati 1 e 2 dispone di 120 letti. 4. “Modalità e condizioni di costruire”) ammonta a 63 posti letto per la struttura ricettiva esistente nella parte nord della zona e 12 posti letto per la struttura ricettiva esistente nella parte sud della zona, ovvero un massimo di 75 posti letto cumulati per la zona 1.”.

- La tabella al concetto “Grandezza, tipologia e collocazione degli edifici sul lotto edificabile” cambia e recita:

”

EDIFICI DI DESTINAZIONE ALBERGHIERA - TURISTICA CON CAPACITÀ RICETTIVE								
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 “Modo e condizioni di costruzione”	Zona	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (Massima) altezza (m)	Mass. numero di piani fuori terra
			Min.	Mass.				
1	E/F	E, F	400	1241	0,8	3,2	10	3

“

- Il testo al concetto “Progettazione degli edifici” cambia e recita:

“- La progettazione architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.

- I tetti possono essere realizzati come tetti inclinati, curvi o piani o in una combinazione di superfici del tetto inclinate, curve e / o piane.

Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.

- Le pubblicità, insegne e vetrine collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini della forma, del volume, materiale e colore.

- La scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in conformità al relativo atto della Città di Pola. Fino all'emanazione dell'atto in oggetto l'organo competente stabilirà il colore della facciata tramite il procedimento di rilascio delle condizioni speciali ossia la conferma del progetto principale sulla proposta del colore della facciata rappresentato nella documentazione di progetto.
- Il testo al concetto "Modalità di allacciamento degli edifici all'infrastruttura stradale e comunale" cambia e recita:
 - Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sulla strada esistente PK1.
 - Le particelle edificabili esistenti e quelle nuove sono allacciate sull'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada PK1.
 - Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P1."
- Al concetto "Sistemazione del lotto edificabile" l'alinea 1 cambia e recita:
 - Poiché il Piano consente un coefficiente di costruzione pari al 0,8, non è prescritta la percentuale minima di verde sul lotto edificabile."

Articolo 27

L'articolo 29 viene modificato e recita:

"(1) Sulla superficie a destinazione abitativa - commerciale - pubblica e sociale (M) è permessa la costruzione di nuovi edifici/ristrutturazione degli edifici esistenti e il cambio di destinazione nell'edificio di destinazione alberghiera - turistica con capacità ricettive (alberghi) con sala congressi.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruire (ristrutturazione) degli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella parte grafica del Piano, nella rappresentazione cartografica num. 4."Modalità e condizioni di costruzione" (contrassegno pianificato della zona 2), e stabiliti con il presente articolo in continuazione:

Destinazione e capacità degli edifici

La destinazione pianificata degli edifici è la destinazione economica - alberghiera - turistica con capacità ricettive (alberghi) con la sala congressi. Nell'ambito dell'edificio degli alberghi con la sala congressi è permessa la sistemazione di altre attività menzionate nel comma (3) dell'articolo 22 delle presenti Disposizioni d'implementazione tranne l'abitazione. È permessa la costruzione di un piano interrato nell'ambito dell'edificio.

Gli edifici di sistemazione alberghiera che si edificheranno all'interno di tali zone devono rispettare le condizioni del Regolamento relativo alla classificazione, categorizzazione e standard specifici degli impianti alberghieri dal gruppo alberghi (GU 56/16 e 120/19).

La capacità ricettiva totale massima consentita dell'edificio turistico-alberghiero (albergo) per la zona a destinazione mista residenziale, commerciale, pubblica e sociale (M), che comprende la zona del codice urbanistico 2, è di un massimo di 45 posti letto.

La capacità massima permessa della sala congressi è di 50 posti.

Forma e dimensione del lotto edificabile

La superficie minima consentita del lotto edificabile è di 500 m².

La superficie massima concessa della particella edificabile è identica alla superficie di questa zona (zona 2 contrassegnata nel piano).

La grandezza viene stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICIO DI DESTINAZIONE ALBERGHIERA TURISTICA CON CAPACITÀ RICETTIVE (ALBERGO) CON LA SALA CONGRESSI								
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione"	Zona	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (Massima) altezza (m)	Mass. numero di piani fuori terra
			Min.	Mass.				
2	E/F	E, F	400	708	0,8	4,5	20	6

- Se l'altezza massima dell'edificio è maggiore a 17 m, per l'ultimo piano fuori terra è condizionata la realizzazione di un volume rientrato chiuso in modo costruttivo la cui superficie può arrivare fino ad un massimo del 50% della superficie planimetrica dei piani precedenti (piani immediatamente sotto). Sulla restante parte aperta del piano è possibile posizionare opportuni servizi (terrazzi scoperti, ecc.).
- Sopra l'ultimo piano, si consente, al fine dell'espressione architettonica, l'installazione della tettoia scultorea, senza la possibilità di chiuderla, che può estendersi oltre la pianta dell'edificio fino a 50 cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio, il tutto all'interno del lotto edificabile.
- Nell'altezza massima dell'edificio non si calcola la tettoia scultorea aperta da tutti e 4 i lati che si può realizzare sopra l'ultimo piano dell'edificio, ma per la stessa si stabilisce l'altezza massima di 3 m dall'altezza massima determinata dell'edificio misurata in ogni singolo punto dal bordo superiore della struttura del tetto.
- L'altezza totale dell'edificio può essere di un massimo di 3 m superiore all'altezza massima dell'edificio specificata nella tabella precedente, al fine di realizzare la tettoia scultorea di cui al comma precedente.
- All'ultimo piano è possibile collocare contenuti complementari dell'edificio a destinazione turistico-alberghiera per elevare lo standard di servizio per gli ospiti (wellness, sauna, fitness, ecc.).
- I contenuti complementari dell'edificio turistico-alberghiero (wellness, sauna, fitness, ecc.) oltre che all'ultimo piano, è possibile collocarli in altri piani fuori terra o interrati. Inoltre, al piano terra è possibile collocare altri spazi accessori legati ad attività commerciali e di servizio.
- È permessa la costruzione di un piano interrato.
- Il coefficiente massimo di edificabilità per il piano completamente interrato ammonta a 1,0 mentre il coefficiente massimo di edificabilità prescritto dato nella Tabella sopra riguarda la parte fuori terra dell'edificio.
- La superficie massima di edificabilità per il piano completamente interrato ammonta al massimo a 884 m², mentre il coefficiente massimo di edificabilità prescritto dato nella Tabella sopra riguarda la parte fuori terra dell'edificio.
- La parte edificabile del lotto edificabile per il piano completamente interrato destinato alla risoluzione del traffico in sosta e/o la collocazione di magazzini, impianti e i locali destinati ad elevare il livello del servizio agli ospiti possono discostarsi dalle condizioni per la tipologia di costruzione applicata e possono trovarsi al confine del lotto edificabile con l'applicazione di tutte le condizioni dettate da regolamenti speciali,
- I piani fuori terra di un edificio secondo la destinazione Area Verde di Protezione (Z), sul quale non è possibile edificare edifici in elevazione, possono trovarsi o sul confine del lotto edificabile verso tale destinazione o devono trovarsi a distanza di almeno 4 metri da tale confine, indipendentemente dalla collocazione del piano interrato,
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e

l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La progettazione architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
- I tetti possono essere realizzati come tetti inclinati, curvi o piani o in una combinazione di superfici del tetto inclinate, curve e / o piane.
Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.
- La scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in conformità al relativo atto della Città di Pola. Fino all'emanazione dell'atto in oggetto l'organo competente stabilirà il colore della facciata tramite il procedimento di rilascio delle condizioni speciali ossia la conferma del progetto principale sulla proposta del colore della facciata rappresentato nella documentazione di progetto.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sulla strada esistente PK1.
- Le particelle edificabili esistenti e quelle nuove sono allacciate sull'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada PK1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 4. "Modo e conduzioni di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P1 e sulla superficie del parcheggio pubblico P2.

Sistemazione del lotto edificabile

- La percentuale minima di verde non è prescritta, ma è possibile inverdire terrazzi sui singoli piani e parti del piano ritirato, cioè del tetto piano.
- Nell'ambito della particella edificabile si possono prevedere terreni sportivi, piscine aperte, terrazze e simili contenuti, e si possono costruire e allestire le superfici destinate ai sentieri pedonali, alle comunicazioni stradali interne e ai parcheggi, alla ricreazione, al riposo e sim.
- Al fine di garantire la continuità del traffico pedonale dalla zona a traffico pubblico, ovvero le altre strade (OU1) fino alla superficie pedonale-stradale (PK1), nell'ambito del lotto edificabile si prescrive l'obbligo di sistemare i percorsi pedonali dalla larghezza massima di 1,6 m nel

modo che l'area pedonale (PPC) che si trova nell'ambito del corridoio delle altre vie (OU1) si colleghi con il percorso pedonale dalla larghezza minima di 1,6 m con la superficie pedonale - stradale (PK1).

- Se le necessità di parcheggio si assicurano sulla particella edificabile, lo spazio per parcheggio deve essere delle dimensioni appropriate in conformità alle regole della professione e deve essere chiaramente visibile nella documentazione progettuale, sistemato (con la sistemazione di elementi perforati/con grate in metallo, plastica o calcestruzzo per l'assetto delle superfici di parcheggio erbose) o realizzato in modo che soddisfi le condizioni necessarie di stabilità e resistenza, con uno strato finale di diversi materiali destinati a un tipo del genere di superficie (asfalto, calcestruzzo, pietra, diversi materiali combinati naturali e sintetici e di resina). I posti di parcheggio devono essere evidenziati chiaramente con un trattamento in superficie.
- I recinti si costruiscono dalla pietra, dal calcestruzzo, verde, metallo e dalla combinazione di tali materiali. Verso la linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione. Non si prescrive l'obbligo di recintare il lotto, ma nel caso venisse recintato, la realizzazione della recinzione deve essere in conformità con il presente comma.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'influenza negativa sull'ambiente

Durante la costruzione / ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche, sulla particella catastale e sulle particelle adiacenti sulle quali l'edificio ha l'influenza.

Qualora gli edifici esistenti superano le dimensioni permesse stabilite con il presente articolo si possono ricostruire in base alle condizioni di cui all'articolo 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.”

Articolo 28

All'art. 30 comma 2:

- la tabella al concetto “Grandezza, tipologia e collocazione degli edifici sul lotto edificabile” cambia e recita:

EDIFICI DI DESTINAZIONE ECONOMICA – DI SERVIZIO - COMMERCIALE									
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 “Modo e condizioni di costruzione”	Zona	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (Massima) altezza (m)	Mass. numero di piani fuori terra	
			Min.	Mass.					
3 destinazione d'affari - prevalentemente di servizio	E/F	E, F	400	648	0,8	2,4	8	2	

- Il testo al concetto “Formazione degli edifici” cambia e recita:
 “-La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
- I tetti possono essere realizzati come tetti inclinati, curvi o piani o in una combinazione di superfici del tetto inclinate, curve e / o piane.
 Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.
- La scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in conformità al relativo atto della Città di Pola. Fino all'emanazione dell'atto in oggetto l'organo competente stabilirà il colore della facciata tramite il procedimento di rilascio delle condizioni speciali ossia la conferma del progetto principale sulla proposta del colore della facciata rappresentato nella documentazione di progetto.
- Il testo al concetto “Modalità di allacciamento degli edifici all'infrastruttura stradale e comunale” cambia e recita:
 La particella edificabile esistente viene allacciata sulla strada esistente PK1.
- La particella edificabile esistente viene allacciata sull'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada PK1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P1.”.

- Al concetto “Sistemazione del lotto edificabile” l’alinea 1 cambia e recita:
 “- Poiché il Piano consente un coefficiente di costruzione pari al 0,8, non è prescritta la percentuale minima di verde sul lotto edificabile.”.

Articolo 29

Il titolo davanti all’articolo 31 cambia e recita:

„2.4. CONDIZIONI DI COLLOCAZIONE (RISTRUTTURAZIONE) DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE COMMERCIALE – INDUSTRIALE, DI SERVIZIO-COMMERCIALE NELLA LOCALITÀ A DESTINAZIONE RICREATIVA (R2)“

L’articolo 31 viene modificato e recita:

“(1) Nell’area a destinazione ricreativa (R2) sono stabilite le zone contrassegnate nel piano 4b e 4d che sono raffigurate nella rappresentazione cartografica num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, sulla quale è permessa la ricostruzione dell’edificio esistente “dell’ex” campeggio e il cambio di destinazione nell’edificio a destinazione economica - di servizio - commerciale per contenuti accompagnatori in funzione di questa zona.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di ricostruire gli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella rappresentazione cartografica num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, e vengono stabiliti in continuazione del presente articolo:

Destinazione dell’edificio

La destinazione pianificata dell’edificio esistente “dell’ex” campeggio (zona contrassegnata nel piano 4b e 4d) è a destinazione economica di servizio - commerciale - contenuti accompagnatori (sportello informativo, contenuti alberghieri minori, edicole, souvenir, attività di servizio come le agenzie e simili contenuti) in funzione di questa zona.

Forma e dimensione del lotto edificabile

Le superfici minime concesse delle particelle edificabili sono identiche alle particelle edificabili, ovvero alle superfici delle zone contrassegnate nel piano con 4b e 4d.

Le superfici sono sistemate in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell’edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l’altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI DESTINAZIONE ECONOMICA – DI SERVIZIO-COMMERCIALE - contenuti accompagnatori								
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 “Modo e condizioni di costruzione”	Zona	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (Massima) altezza (m)	Mass. numero di piani fuori terra
			Min.	Mass.				
4b	esistente	esistente	esistente	80	0,8	0,8	4	1
4d	esistente	esistente	esistente	150	0,8	1,6	7*	2*

**Nota: Mass. l’altezza (massima) determinata dalla tabella può essere realizzata solo nel caso di rifacimento dell’edificio che, per la conformazione del terreno, l’altezza del solaio del piano esistente sia circa al livello della strada di accesso*

- Non è permessa la costruzione del piano interrato.
- All’interno dell’altezza massima consentita per un l’edificio nell’ambito della zona indicata con 4d è possibile realizzare solo un piano fuori terra. Eccezionalmente, due piani sopraelevati possono essere pianificati solo nel caso di una ristrutturazione di un edificio esistente a causa della configurazione del terreno, l’altezza del soffitto del pavimento esistente all’incirca a livello della strada di accesso a condizione che l’altezza totale dell’edificio sia fino a un massimo di 7 m,
- La distanza dell’edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d’implementazione.
- La sistemazione dell’edificio deve permettere l’accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l’organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell’edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all’architettura tradizionale.

- Il tetto dell'edificio può essere piatto o inclinato.
- Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.
 - La scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in conformità al relativo atto della Città di Pola. Fino all'emanazione dell'atto in oggetto l'organo competente stabilirà il colore della facciata tramite il procedimento di rilascio delle condizioni speciali ossia la conferma del progetto principale sulla proposta del colore della facciata rappresentato nella documentazione di progetto.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- Il lotto edificabile della zona a contrassegno 4b è collegato alla strada OU4, ovvero il terreno edificabile della zona a contrassegno 4d alla strada OU5.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento del lotto edificabile (zona contrassegnata nel piano 4d), alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti al punto 5 delle Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 4. "Modo e conduzioni di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale.
- Le aree di parcheggio non sono previste all'interno del lotto edificabile (zona contrassegnata nel piano 4a e 4d). Per le necessità di questa zona sono pianificati i parcheggi pubblici all'interno della copertura del Piano (P1 o P3).

Sistemazione del lotto edificabile

- Al minimo il 20% dell'area della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 4b e 4d) deve essere allestita in maniera orticulturale.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.
- È permesso pianificare terrazze e simili contenuti.
- La ristrutturazione dell'edificio esistente "dell'ex" campeggio si può realizzare in modo che la parte dell'edificio costruita e/o ricostruita deve avere la distanza minima di 4,0 m dai confini della particella edificabile, tranne quelli stradali, e la parte esistente che è sistemata sulla distanza minore da quella prescritta si può mantenere sulla distanza esistente. La distanza dell'edificio dal confine stradale non si stabilisce.
- Non è pianificata la recinzione della particella edificabile tranne se non è necessario per condizioni di sicurezza e altro. I recinti si costruiscono dalla pietra, dal calcestruzzo, verde, metallo e dalla combinazione di tali materiali. Verso la linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali Disposizioni d'implementazione, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'influenza negativa sull'ambiente

Durante la ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche. La ristrutturazione dell'edificio è possibile considerando le misure dell'efficienza energetica.

Articolo 30

All'art. 32 comma 2:

- Il testo al concetto "Destinazione e capacità degli edifici" cambia e recita:
La destinazione degli edifici esistenti in questa zona è combinata. Le attività che si possono sistemare in tali edifici sono stabilite in base all'articolo 22 comma (3). Gli edifici che si possono ristrutturare possono essere alberghi, nonché soddisfare alle condizioni dal Regolamento sulla classificazione, categorizzazione e standard speciali delle strutture alberghiere dal gruppo "Alberghi". La totale capacità ricettiva permessa nella zona a destinazione mista residenziale - commerciale - pubblica e sociale (M) che comprende le zone con i segni pianificati 1 e 2 dispone di 120 letti. 4. "Modalità e condizioni di costruire") ammonta a 63 posti letto per la struttura ricettiva esistente nella parte nord della zona e 12 posti letto per la struttura ricettiva esistente nella parte sud della zona, ovvero un massimo di 75 posti letto cumulati per la zona 1."
- La tabella al concetto "Grandezza, tipologia e collocazione degli edifici sul lotto edificabile" cambia e recita:

EDIFICI MISTI COMMERCIALI								
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione"	Zona	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (Massima) altezza (m)	Mass. numero di piani fuori terra
			Min.	Mass.				
1	E/F	E, F	400	1241	0,8	3,2	10	3

“

- Il testo al concetto “Formazione degli edifici” cambia e recita:
- “ -La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all’architettura tradizionale.
- I tetti possono essere realizzati come tetti inclinati, curvi o piani o in una combinazione di superfici del tetto inclinate, curve e / o piane.

Non è permesso l’uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.

- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all’edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.
- La scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in conformità al relativo atto della Città di Pola. Fino all’emanazione dell’atto in oggetto l’organo competente stabilirà il colore della facciata tramite il procedimento di rilascio delle condizioni speciali ossia la conferma del progetto principale sulla proposta del colore della facciata rappresentato nella documentazione di progetto.
- Il testo al concetto “Modalità di allacciamento degli edifici all’infrastruttura stradale e comunale” cambia e recita:
- “- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sulla strada esistente PK1.
- La particella edificabile esistente viene allacciata sull’infrastruttura comunale esistente collocata all’interno del corridoio della strada PK1.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all’infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l’allacciamento all’infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P1.”.
- Al concetto “Sistemazione del lotto edificabile” l’alinea 1 cambia e recita:
- “- Poiché il Piano consente un coefficiente di costruzione pari al 0,8, non è prescritta la percentuale minima di verde sul lotto edificabile.”.

Articolo 31

L’articolo 33 viene modificato e recita:

“(1) Nell’area a destinazione ricreativa (R2) è stabilita la zona a contrassegnata nel piano con 4b che è indicata nella rappresentazione cartografica n. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, sulla quale è permessa la ricostruzione dell’edificio esistente “dell’ex” campeggio e il cambio di destinazione in ricreativa per i contenuti accompagnatori in funzione di questa zona.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di ricostruire gli edifici di cui al comma precedente del presente articolo sono rappresentati nella rappresentazione cartografica num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”, e vengono stabiliti in continuazione del presente articolo:

Destinazione dell’edificio

La destinazione pianificata degli edifici esistenti “dell’ex” campeggio (contrassegno nel piano 4c) è la destinazione ricreativa - contenuti accompagnatori (servizi igienici, spogliatoi e simili contenuti) in funzione dei contenuti della zona ricreativa R2.

Forma e dimensione del lotto edificabile

La superficie del lotto edificabile è identica alla superficie del lotto edificabile, ovvero alla superfici delle zone contrassegnate nel piano con 4c.

La superficie è stabilita in conformità al significato e alla misura del Piano, e nella procedura di rilascio del corrispondente atto con il quale si autorizza la costruzione verrà stabilito con precisione la forma e la superficie della particella edificabile, secondo la misurazione geodetica.

Grandezza, tipologia e sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell’edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l’altezza massima (più alta) e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella in continuazione:

EDIFICI DESTINAZIONE RICREATIVA - contenuti accompagnatori									
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 “Modo e condizioni di costruzione”	Zona	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (Massima) altezza (m)	Mass. numero di piani fuori terra	
			Min.	Mass.					
4c	contenuti ricreativi - accompagnatori	esistente	esistente	20	0,8	0,8	4	1	

- Non è permessa la costruzione del piano interrato.
- La distanza dell'edificio dal confine della particella edificabile è stabilita negli articoli 36 e 37 delle presenti Disposizioni d'implementazione.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.

Forma dell'edificio

- La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all'architettura tradizionale.
- Il tetto dell'edificio può essere piatto o inclinato.

Non è permesso l'uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.

- Le pubblicità, insegne e vetrine collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini della forma, del volume, materiale e colore.

Modo di allacciamento della particella edificabile sull'infrastruttura stradale e comunale

- Il lotto edificabile pianificato è allacciato alla strada esistente OU4.
- Gli edifici sono allacciati all'infrastruttura comunale esistente collocata all'interno del corridoio della strada OU4.
- Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 4c), alla superficie del traffico, all'infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica, nonché l'allacciamento all'infrastruttura comunale principale.
- Le aree di parcheggio non sono previste all'interno della particella edificabile (zona contrassegnata nel piano 4c). Per le necessità di questa zona sono pianificati i parcheggi pubblici all'interno della copertura del Piano (P1 o P3).

Sistemazione del lotto edificabile

- Poiché il Piano consente un coefficiente di edificabilità pari al 0,8, non è prescritta la percentuale minima di verde sul lotto edificabile.
- La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.
- È permesso pianificare terrazze e simili contenuti.
- La ristrutturazione tramite ampliamento dell'edificio esistente "dell'ex" campeggio (indicazione numerica della zona 4c) si consente in modo che la parte dell'edificio costruita e/o ricostruita deve avere la distanza minima di 4,0 m dai confini della particella edificabile, tranne quelli stradali, e la parte esistente che è sistemata sulla distanza minore da quella prescritta si può mantenere sulla distanza esistente. La distanza dell'edificio dal confine stradale non si stabilisce.
- Non è pianificata la recinzione della particella edificabile tranne se non è necessario per condizioni di sicurezza e altro. I recinti si costruiscono dalla pietra, dal calcestruzzo, verde, metallo e dalla combinazione di tali materiali. Verso la linea di regolazione l'altezza del recinto può essere al massimo 1,5m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2,0 m. Ai sensi di tali Disposizioni d'implementazione, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.
- Nella costruzione dell'edificio principale e nell'assetto della particella edificabile è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.

Misure di tutela dell'ambiente, tutela della natura, impedire l'influenza negativa sull'ambiente

Durante la ristrutturazione e l'utilizzo dell'edificio è necessario assicurare le misure di tutela dell'ambiente (aria, terra, acqua, rumore) in conformità alle regole specifiche. La ristrutturazione dell'edificio è possibile considerando le misure dell'efficienza energetica.

Articolo 32

All'articolo 34:

- Il comma 1 cambia e recita:

“(1) All'interno delle zone a destinazione mista - abitativa, a uso commerciale - pubblica e sociale (M) è permessa la ricostruzione degli edifici esistenti e il cambio di destinazione negli edifici a destinazione residenziale..

- Al comma 2:

- la tabella al concetto "Grandezza, tipologia e collocazione degli edifici sul lotto edificabile" cambia e recita:

”

EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE								
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 "Modo e condizioni di costruzione"	Zona	Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)		Mass. kig	Mass. kis	Mass. (Massima) altezza (m)	Mass. numero di piani fuori terra
			Min.	Mass.				
1	E/F	E, F	400	1241	0,8	3,2	10	3

“

- Il testo al concetto "Formazione degli edifici" cambia e recita:
 - “-La forma architettonica, la forma delle facciate e dei tetti, come pure i materiali edili e i colori che vengono utilizzati devono essere di qualità, e adattati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e all’architettura tradizionale.
 - I tetti possono essere realizzati come tetti inclinati, curvi o piani o in una combinazione di superfici del tetto inclinate, curve e / o piane.
- Non è permesso l’uso di amianto per coprire i tetti degli edifici.
- Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all’edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.
 - La scelta del colore della facciata si stabilisce nella documentazione progettuale, e ciò con la scelta dei colori (tavolozza dei colori) in conformità al relativo atto della Città di Pola. Fino all’emanazione dell’atto in oggetto l’organo competente stabilirà il colore della facciata tramite il procedimento di rilascio delle condizioni speciali ossia la conferma del progetto principale sulla proposta del colore della facciata rappresentato nella documentazione di progetto.
 - Il testo al concetto "Modalità di allacciamento degli edifici all’infrastruttura stradale e comunale" cambia e recita:
 - “- Le particelle edificabili esistenti sono allacciate sulla strada esistente PK1.
 - La particella edificabile esistente viene allacciata sull’infrastruttura comunale esistente collocata all’interno del corridoio della strada PK1.
 - Le condizioni e i criteri di allacciamento della particella edificabile, alla superficie del traffico, all’infrastruttura comunale e di altro tipo, sono definiti nel punto 5 Condizioni di assetto, ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete infrastrutturale stradale e comunale, con i relativi edifici e superfici e raffigurati sulle rappresentazioni cartografiche num. 4. "Modo e condizioni di costruzione", a condizione che la particella catastale deve avere un allacciamento diretto sulla strada pubblica (al massimo per due posti) e il numero prescritto dei posti di parcheggio, nonché l’allacciamento all’infrastruttura comunale principale. Tranne che sulla particella edificabile propria, i posti di parcheggio si possono garantire anche sulla superficie del parcheggio pubblico P1.”.
 - Al concetto "Sistemazione del lotto edificabile" l’alinea 1 cambia e recita:
 - “- Poiché il Piano consente un coefficiente di costruzione pari al 0,8, non è prescritta la percentuale minima di verde sul lotto edificabile.”.

Articolo 33

L’articolo 35 viene modificato e recita:

“(1) Nel presente Piano si consente la costruzione di edifici complementari stabiliti all’articolo 7 delle presenti Disposizioni d’attuazione (eccetto legnaie, autorimesse, magazzini, taverne e cucine estive nonché tettoie con al minimo un lato chiuso) all’interno della zona a indicazione numerica 1, 2 e 3 ovvero: tettoia, piscina (eccetto per la zona 3), magazzino per la sistemazione di contenitori per i rifiuti urbani, serbatoio interrato e fuori terra e sistema per combustibile e impianto di collettori solari, ovvero moduli

fotovoltaici ai fini della produzione di energia termica, cioè elettrica senza possibilità di immissione in rete.

(2) Gli edifici ausiliari che è permesso costruire è possibile sistemare anche al di fuori della parte edile della particella edificabile. Edifici ausiliari - piscine interrate fino a 100 m², possono essere costruite all’esterno dell’edificio, ma ad una distanza di almeno 1,0 m dal confine del lotto edificabile.

(3) La parte edile della particella edificabile non viene stabilita con la parte grafica del presente Piano. La possibilità a edificare e la sistemazione degli edifici ausiliari in rapporto alla parte edile viene stabilito con il comma (2) del presente articolo.

Al di fuori della parte edificabile della particella edificabile per l’edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50 cm al di fuori del piano della facciata, balconi a sbalzo, scale antincendio e cartelli pubblicitari alti fino a 12 m, tutti all’interno del lotto edificabile.

Al di fuori della direzione di orientamento è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

Sulla facciata dell’edificio che si trova sul confine della particella edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la particella adiacente, eccezione in cui la particella adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico. Aperture non si considerano parti del muro costruite in vetro mattone che si possono eseguire eccezionalmente con l’approvazione vidimata scritta del proprietario della lotto edificabile vicina.

(4) L’apposito atto di attuazione del Piano può determinare uno o due linee di costruzione. Si determina l’obbligo di costruzione di parte dell’edificio sulla linea di costruzione. Nelle opere di infrastruttura la linea di costruzione non è necessario definire.

Articolo 34

L’articolo 36 viene modificato e recita:

(1) Con le presenti Disposizioni d’implementazione si definiscono le morfologie urbane e le tipologie dell’edificio nelle zone a destinazione ricreativa - ricreazione (R2), destinazione mista - abitativa - d’affari - pubblica e sociale (M) ed economica - d’affari - prevalentemente di servizio (K1) che si applica durante la determinazione della possibilità di costruzione all’interno della copertura del Piano:

E. EDIFICI INDIPENDENTI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici indipendenti di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali, che sono da tutti i confini del lotto edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo 4 metri per gli edifici dall’altezza fino al cornicione di al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici dall’altezza fino al cornicione al massimo di 12 metri. Per gli edifici in cui l’altezza del cornicione è superiore a 12 m, la distanza dal confine è prescritta almeno

H/2 + 2,5 m, ma non inferiore a 6,0 m. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano.

Eccezionalmente, all'interno della superficie indicata con il numero 2 dalla parte grafica del Piano (rappresentazione grafica n. 4. "Modi e condizioni di costruzione"), durante la costruzione di strutture turistico-alberghiere con capacità ricettive (albergo), il piano completamente interrato destinato alla risoluzione del traffico in sosta e/o la collocazione di magazzini, impianti e i locali destinati ad elevare il livello del servizio per gli ospiti possono discostarsi dalle condizioni per la tipologia di costruzione applicata e possono trovarsi al confine del lotto edificabile con l'applicazione di tutte le condizioni dettate da regolamenti speciali.

Eccezionalmente, all'interno della superficie indicata con il numero 2 dalla parte grafica del Piano (rappresentazione grafica n. 4. "Modi e condizioni di costruzione"), durante la costruzione di strutture turistico-alberghiere con capacità ricettive (albergo), i piani fuori terra di un edificio secondo la destinazione dell'Area verde cuscinetto (Z), sul quale non è possibile edificare edifici in elevazione, possono trovarsi o sul confine del lotto edificabile verso tale destinazione o devono trovarsi a distanza di almeno 4 metri da tale confine, indipendentemente dalla collocazione del piano interrato.

F. EDIFICI A SCHIERA DI TESTA E EDIFICI A SCHIERA CENTRALI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali e gli edifici a schiera di testa e a schiera centrali di dimensione medio grande con i quali si formano le facciate, le fronti sulle rive e simile, ai quali la distanza delle parti libere da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, è al minimo 4 metri per gli edifici di altezza dal cornicione al massimo 10 metri, ovvero al minimo 6 metri per gli edifici di altezza dal cornicione al massimo 12 metri. Per gli edifici in cui l'altezza del cornicione è superiore a 12 m, la distanza dal confine è prescritta almeno H/2 + 2,5 m, ma non inferiore a 6,0 m. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione per la distanza della parte libera.

Eccezionalmente, all'interno della superficie indicata con il numero 2 dalla parte grafica del Piano (rappresentazione grafica n. 4. "Modi e condizioni di costruzione"), durante la costruzione di strutture turistico-alberghiere con capacità ricettive (albergo), il piano completamente interrato destinato alla risoluzione del traffico in sosta e/o la collocazione di magazzini, impianti e i locali destinati ad elevare il livello del servizio per gli ospiti possono discostarsi dalle condizioni per la tipologia di costruzione applicata e possono trovarsi al confine del lotto edificabile con l'applicazione di tutte le condizioni dettate da regolamenti speciali.

Eccezionalmente, all'interno della superficie indicata con il numero 2 dalla parte grafica del Piano (rappresentazione grafica n. 4. "Modi e condizioni di costruzione"), durante la costruzione di strutture turistico-alberghiere con capacità ricettive (albergo), i piani fuori terra di un edificio secondo

la destinazione dell'Area verde cuscinetto (Z), sul quale non è possibile edificare edifici in elevazione, possono trovarsi o sul confine del lotto edificabile verso tale destinazione o devono trovarsi a distanza di almeno 4 metri da tale confine, indipendentemente dalla collocazione del piano interrato.

(2) In base alla possibilità di costruzione/ristrutturazione degli edifici di una certa morfologia e tipologia urbane, il territorio di copertura del Piano è suddiviso in zone come segue:

ZONA E/F - Zone a costruzione mista di edifici indipendenti e a schiera centrali o a schiera di testa di medio grandi dimensioni. All'interno di tali zone, allo scopo di realizzare una maggiore urbanità, si pianifica la costruzione/ristrutturazione degli edifici di morfologia urbana e tipologia E e F. La zona menzionata E/F si riferisce alle zone contrassegnate nel piano 1,2 e 3 che sono raffigurate nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modo e condizioni di costruzione"

La possibilità di costruire edifici di morfologia urbana e tipologia C e F nelle zone E/F nei casi quando la particella vicina degli edifici non è edificata o quando sulla particella vicina è costruito un edificio esistente indipendente è condizionata dall'ottenimento dell'approvazione scritta autenticata del proprietario di tale particella edificabile vicina. Se sulla particella edificabile vicina è costruito un edificio a schiera di testa di base, indipendentemente in che parte della particella edificabile, sul lotto edificabile pianificato è possibile costruire un edificio di morfologia urbana C o F senza la necessità di ottenere l'approvazione del proprietario del lotto edificabile vicino.

"ZONA ESISTENTE" - Territorio con edifici già costruiti "dell'ex" campeggio della tipologia esistente.

Zona E/F e "zona ESISTENTE" sono indicate nella rappresentazione cartografica n. 4. "Modo e condizioni di costruzione".

(3) La parte edificabile del lotto edificabile si determina in base alla forma e alla grandezza della particella edificabile, alla posizione della direzione di costruzione, alla distanza minima dai confini della propria particella edificabile, in conformità con le condizioni al comma 1 del presente articolo, ovvero alla zona di morfologia urbana e tipologia di costruzione.".

Articolo 35

All'articolo 38:

- Il comma 2 cambia e recita:

(2) Nella rappresentazione cartografica n. 4. il "Modo e condizioni di edificazione" graficamente sono stabilite le condizioni di allacciamento dei lotti edificabili alla rete infrastrutturale collocata sulle aree pubbliche, ma non la direzione obbligatoria (l'allacciamento si può realizzare da qualsiasi parte sull'area pubblica). Gli allacciamenti sono rappresentati fondamentalmente (con simbolo) e le giuste posizioni degli allacciamenti pianificati saranno stabiliti con una documentazione progettuale dettagliata.

- Il comma 4 cambia e recita:

"(4) I confini delle particelle edificabili delle aree pubbliche di traffico (strade) e altre aree pubbliche sono rappresentate nella rappresentazione cartografica num. 4. "Modalità e condizioni di costruzione". Eccezionalmente, per la via esistente Verudella che parzialmente si trova all'interno della copertura del Piano, il confine della particella edificabile sarà stabilito nella procedura di rilascio degli atti con i quali si autorizza la costruzione (ristrutturazione).

Articolo 36

L'articolo 39 viene modificato e recita:

“(1) La risoluzione del traffico in sosta all'interno delle coperture del Piano è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 2a Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Sistema stradale”.

(2) Con il Piano sono definite le zone per la costruzione delle strade pubbliche e il modo del loro allacciamento sulla rete stradale pianificata ed esistente. All'interno delle zone del traffico, a seconda della categoria della strada, viene stabilito l'orario e la larghezza delle corsie, la posizione e la larghezza del marciapiede.

(3) Le micro località delle strade pubbliche al comma (2) si stabiliscono nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del Piano per cui sono consentite deviazioni eccezionalmente piccole risultanti dalla soluzione progettuale per quanto riguarda le specificità delle caratteristiche dello spazio o altre questioni specifiche (configurazione del terreno, rapporti giuridico-patrimoniali, condizioni delle istituzioni competenti, stato del catasto, ecc.), e le modifiche non possono essere tali da violare la concezione generale del Piano.

(4) Le condizioni per la ricostruzione di vie esistenti si possono stabilire anche in grandezze minori, se ciò è condizionato dai limiti nello spazio, nel rispetto obbligatorio delle prescrizioni specifiche e delle regole della professione, e a condizione che nel progetto in base al quale si richiede il rilascio dell'atto per la costruzione si spieghi il motivo di quanto menzionato.

(5) La larghezza dell'accesso diretto della particella edificabile sulla zona del traffico deve essere al minimo 3,0 m.

(6) La planimetria mostra anche l'area dell'esistente Via Verudella, che rientra in parte nell'ambito del Piano, e mostra solo gli elementi che rientrano nell'ambito del Piano (area verde di protezione e pista ciclabile a doppio senso), mentre non sono riportati altri elementi fuori dall'ambito di Piano (marciapiede pedonale), secondo le sezioni trasversali di K-K, L-L, M-M e N-N.”.

Articolo 37

All'articolo 40 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) Durante la progettazione delle strade e intersezioni è necessario attenersi alle leggi speciali, prescrizioni, regole e norme:

- della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), della Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
- della Legge sulle strade (GU nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
- Legge sulla sicurezza del traffico stradale (“Gazzetta ufficiale” nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 e 42/20)
- Regolamento sul tipo e contenuto del progetto per le strade pubbliche (GU nn. 53/02, 20/17).
- Regolamento sulle condizioni per la progettazione e costruzione della connessione e dell'accesso alla strada pubblica (GU 95/14),
- Regolamento sui segnali stradali, segnaletica e attrezzatura sulle strade (GU nn. 92/19),
- Regolamento sulla segnaletica turistica e altri segnali stradali (GU n. 87/02, 64/16),

- Regolamento sulle condizioni di base che le strade pubbliche e i loro elementi al di fuori degli abitati devono soddisfare dall'aspetto della sicurezza nella circolazione (GU 10/01),
- Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13).“.

Articolo 38

All'articolo 41:

- il comma 1 cambia e recita:

“(1) La separazione dei pedoni dal traffico veicolare deve essere assicurata sulla strada costruendo il marciapiede (PPC). La larghezza della corsia ammonta al minimo a 3 m e la larghezza del marciapiede al minimo 1,6 m”.

- Al comma 2 dopo le parole: „diversi“ si aggiunge la parola: “di principio”.

Articolo 39

All'articolo 42 comma 3 dopo le parole “strada” si aggiunge la virgola e il testo: “ovvero si risolve in conformità alle disposizioni al punto 5.3.3 delle presenti Norme.”.

Articolo 40

All'articolo 43:

- il comma 1 cambia e recita:

“(1) I lotti edificabili che verranno formati in sede di emanazione degli atti di attuazione del Piano in base alle disposizioni del presente Piano devono avere accesso alla zona di traffico.”.

- I commi 5 e 6 vengono modificati come segue:

“(5) La posizione orientativa di allacciamento dei lotti edificabili destinate alla costruzione di edifici in elevazione è data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 3. “Modo e condizioni di costruire”, e può trovarsi in un'altra posizione in conformità con la documentazione del progetto.

(6) Le vie si allestiranno secondo il significato, e le dimensioni del profilo sono stabilite prendendo in considerazione le necessità reali e prescrizioni, e si allestiranno con la segnaletica verticale ed orizzontale e con altre attrezzature urbane secondo le necessità (illuminazione pubblica e sim.) con possibilità di realizzare muri di contenimento ove necessario. Sulla base della documentazione di progetto, è possibile “investire” in altri scopi per la necessità di un corridoio stradale più ampio (ad es. per la ricostruzione della strada da unidirezionale a un doppio senso, la costruzione di giardini pluviali, ecc. .)”

Articolo 41

All'articolo 44 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) Il sistema del traffico stradale nel territorio della copertura del Piano è composto da:

- altre strade:

- OU1 a doppio senso - dall'allacciamento con via Verudella fino PK1,
- OU2 strada a senso unico - da OU1 all'incrocio con OU3 e OU4,
- OU3 strada a senso unico - dall'incrocio con OU2 a PK1,
- OU4 a doppio senso - dall'incrocio OU2 e OU3 all'incrocio OU6 e PK2 e la superficie di parcheggio P3,
- OU5 a senso unico - allacciata da entrambi i lati a OU4,
- OU6 a senso unico - dall'incrocio con OU4 e PK2 fino a

- via Verudella
- strade pedonali-veicolari:
 - PK1 - dalle altre strade OU1 a OU3,
 - PK dall'incrocio della altre vie OU4 e OU6 fino al confine settentrionale di copertura del Piano,
 - zone ciclabili BP,
 - zone pedonali PP,
 - parcheggi pubblici (P1, P2 i P3)

Articolo 42

Il sottotitolo davanti all'articolo 45 „Strada di raccolta (SU1)“ e l'articolo 45 si cancellano.

Articolo 43

Il titolo davanti all'articolo 46 cambia e recita: “Altre strade (strade) (OU1, OU2, OU3, OU4, OU5, OU6)”

L'articolo 46 viene modificato e recita:

“(1) Per l'altra strada esistente (UO1), è definita la larghezza della sezione trasversale per la parte di strada interessata a due corsie e marciapiede su due lati (sezione A-A) per le parti dove non vi sono limitazioni di spazio e la larghezza della sezione trasversale della strada a due corsie e marciapiede a senso unico (sezione B-B) per i tratti dove questa è condizionata da vincoli di spazio. La larghezza minima del tratto stradale per la circolazione a doppio senso sarà definita secondo progetti speciali, e non può essere minore di 2,75 m, e la larghezza del doppio marciapiede non deve essere minore di 1,6 m. Tutti gli altri elementi di strada saranno definiti dal progetto delle strade, in conformità agli standard vigenti e prescrizioni.

(2) Per la via rimanente (OU2) viene definita la larghezza del profilo trasversale con un tratto stradale e un marciapiede (sezione trasversale C-C). La larghezza minima della corsia per il traffico a doppio senso sarà definita da appositi progetti, ma non potrà essere inferiore a 3,0 m, e la larghezza del marciapiede 1,6 m, con la previsione di una sponda larga almeno 0,5 m dall'altra lato della sezione trasversale se il marciapiede è costruito su un lato della strada. Tutti gli altri elementi di strada saranno definiti dal progetto delle strade, in conformità agli standard vigenti e prescrizioni.

(3) Per la via rimanente (OU3) viene definita la larghezza del profilo trasversale con un tratto stradale e un marciapiede semplice (sezione trasversale C-C). La larghezza minima della corsia sarà definita da appositi progetti, ma non potrà essere inferiore a 4,0 m, e la larghezza del marciapiede 1,6 m, con la previsione di una sponda larga almeno 0,5 m dall'altra lato della sezione trasversale se il marciapiede è costruito su un lato della strada. Tutti gli altri elementi di strada saranno definiti dal progetto delle strade, in conformità agli standard vigenti e prescrizioni.

(4) Per l'altra strada esistente (UO1), è definita la larghezza della sezione trasversale per la parte di strada interessata a due corsie e marciapiede su due lati (sezione A-A) per le parti dove non vi sono limitazioni di spazio e la larghezza della sezione trasversale della strada a due corsie e marciapiede da entrambi i lati (sezione trasversale G-G). La larghezza minima della corsia sarà definita da appositi progetti, ma non potrà essere inferiore a 2,75 m, e la larghezza del marciapiede 1,6 m, con la previsione di una sponda larga almeno 0,5 m dall'altra lato della sezione trasversale se il marciapiede è costruito su un lato della strada. Tutti gli altri elementi di strada saranno definiti dal progetto delle strade, in conformità agli standard vigenti e prescrizioni.

(5) Per la via rimanente (OU5) viene definita la larghezza del profilo trasversale con un tratto stradale e un marciapiede semplice (sezione trasversale F-F). La larghezza minima della corsia sarà definita da appositi progetti, ma non potrà essere inferiore a 4,0 m, e la larghezza del marciapiede 1,6 m, con la previsione di una sponda larga almeno 0,5 m dall'altra lato della sezione trasversale se il marciapiede è costruito su un lato della strada. Tutti gli altri elementi di strada saranno definiti dal progetto delle strade, in conformità agli standard vigenti e prescrizioni.

(6) Per la via rimanente (OU6) viene definita la larghezza del profilo trasversale con un tratto stradale e un marciapiede semplice (sezione trasversale I-I). La larghezza minima della corsia sarà definita da appositi progetti, ma non potrà essere inferiore a 4,0 m, e la larghezza del marciapiede 1,6 m, con la previsione di una sponda larga almeno 0,5 m dall'altra lato della sezione trasversale se il marciapiede è costruito su un lato della strada. Tutti gli altri elementi di strada saranno definiti dal progetto delle strade, in conformità agli standard vigenti e prescrizioni.

(7) L'adeguato trattamento delle superfici stradali è determinato dalla documentazione di progetto dettagliata in conformità alle normative, mentre i marciapiedi devono avere un'adeguata finitura della pavimentazione (anti scivolo), e per la pavimentazione possono essere utilizzati pietre, elementi prefabbricati in calcestruzzo o altri materiali che soddisfino i requisiti e standard delle superfici pedonali.

Articolo 44

Articolo 47 cambia e recita:

“(1) Per la superficie pedonale-stradale (PK1) è definita la larghezza verso la situazione esistente.

(2) Per la superficie pedonale-stradale (PK2) è definita la larghezza minima di 4,0 m verso la sezione trasversale di base J-J.

(3) La costruzione delle zone pedonali e veicolari è necessario dimensionare in modo che la portata della struttura superiore e inferiore della zona pianificata corrisponde alla portata del veicolo in questione che circolerà nella zona (veicolo di emergenza e sim.).

(4) Le superfici stradali-pedonali possono essere asfaltate, pavimentate, e per la pavimentazione possono essere utilizzati elementi in pietra, elementi prefabbricati in calcestruzzo o altri materiali previsti per superfici stradali-pedonali di sufficiente capacità portante.

Articolo 45

Articolo 48 cambia e recita:

“(1) Le zone ciclabili (itinerario) sono pianificate nel corridoio della via Verudella. Per le zone ciclabili (percorso) è prevista la larghezza minima del percorso ciclabile di 2 m. La pista ciclabile deve avere delle segnalazioni orizzontali e verticali opportunamente risolte, considerando che si trova nella zona di contatto dell'area pedonale, e che la superficie deve essere adeguatamente trattata per una circolazione sicura.

Articolo 46

All'articolo 49 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) Le superfici pedonali devono avere una finitura adeguata al piano di calpestio (preferibilmente antiscivolo), e per la pavimentazione possono essere utilizzati pietra, elementi prefabbricati in calcestruzzo o altri materiali che

soddisfino le condizioni e gli standard delle superfici pedonali secondo normative speciali, devono essere illuminati da illuminazione pubblica/esterna, e il drenaggio dell'acqua piovana deve essere adeguatamente risolto su tali superfici.”.

Dopo il comma 3 si aggiunge un nuovo comma 4 che recita:

“(4) Se hanno la larghezza adeguata, parte delle aree pedonali possono essere utilizzate per i ciclisti a norma di legge.”.

Articolo 47.

Il titolo davanti all'articolo 50 “Il Lungomare (LM)” e l'articolo 50 si cancellano.

Articolo 48.

Nel titolo davanti all'articolo 51 la parola “piazze” cambia in “piazza”.

Articolo 49.

L'articolo 51 viene modificato e recita:

“(1) Nella zona a destinazione prevista per la zona pubblica pedonale e le piazze sono pianificate quattro piazze a seguenti condizioni (contrassegni pianificati delle piazze sono indicati nella rappresentazione cartografica num. 4. “Modo e condizioni di costruzione”

- piazza congressuale (JT)

La piazza congressuale (zona 7a contrassegnata nel piano) è pianificata come superficie pubblica destinata alla sistemazione della piazza, all'incontro degli utenti dello spazio, all'organizzazione di manifestazioni diverse e simili eventi.

Sull'area della piazza congressuale è permesso collocare le panchine, i cestini per i rifiuti, altre attrezzature urbane, le insegne informative e l'illuminazione, e strutture temporanee (chioschi, pensiline e simili contenuti) e impianti minori trasportabili prefabbricati e mobili.

L'area della piazza si può lastricare e allestire con zone coltivate.

(2) Le possibilità e condizioni di collocamento degli fabbricati temporanei (chioschi, pensiline e sim.) e impianti minori trasportabili prefabbricati sulle aree pubbliche di tutte le piazze nel territorio della copertura del Piano sono stabilite con l'applicazione di un atto speciale della Città di Pola.

In aggiunta a quanto sopra, sulla superficie della piazza pubblica (congressuale) JT è consentita la collocazione di prefabbricati di minori dimensioni come strutture portatili finite, prodotti standard certificati, idonei ad attività commerciali, di servizio, espositive, di intrattenimento, di ristorazione e similari, per eventi temporanei come zone di competenza e in conformità a regolamenti speciali.

È inoltre possibile installare dispositivi mobili, prodotti artigianali o standard (stand, ombrellone, tavolo, cartellone, ecc.), idonei alla vendita di beni o alla fornitura di servizi.

Gli edifici prefabbricati e i dispositivi portatili devono essere progettati in modo moderno, con l'uso di materiali, colori e dettagli di qualità e durevoli.

Per la pavimentazione di una piazza pubblica possono essere utilizzati elementi in pietra, elementi prefabbricati in calcestruzzo o altri materiali che soddisfino le condizioni e gli standard delle aree pedonali secondo normative speciali.

Articolo 50.

Il titolo davanti all'articolo 52 cambia e recita “Parcheggi pubblici (P1, P2, P3)”.

Articolo 51.

L'articolo 52 viene modificato e recita:

“(1) Il modo e le condizioni di risoluzione del traffico stazionario nel territorio compreso nel Piano sarà stabilito secondo le condizioni del presente Piano, in modo che il numero necessario dei posti di parcheggio venga assicurato sulla particella edificabile (sistemazione dei parcheggi sulla particella edificabile o all'interno dell'edificio) sulla quale sarà realizzato l'intervento nello spazio, ossia per la quale si rilascia l'atto per l'attuazione del Piano.

(2) Eccezionalmente, dal comma (1) del presente articolo, con l'obiettivo di razionalizzare la soluzione pianificata e il miglioramento delle condizioni totali dello spazio, per una o più edifici di destinazione polifunzionale - attività, numero necessario dei posti di parcheggio, in base alle normative prescritte per ogni singola destinazione - attività è concesso sistemare sul parcheggio comune P1 che si trova accanto alla zona di destinazione mista e P3 ubicati a sud-est delle zone a destinazione mista, ovvero per le esigenze di realizzazione di una struttura turistico-alberghiera all'interno della destinazione mista con indicazione planimetrica 2 e sul parcheggio pubblico P2, in conformità alle disposizioni complessive del presente Piano.

(3) Il numero dei posti di parcheggio per le autovetture viene determinato nella seguente maniera:

DESTINAZIONE D'USO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI DI PARCHEGGIO
per alberghi, su 1 unità di alloggio	1
per appartamento fino a 55 m ² di superficie netta	1
per appartamento da 55,01 m ² a 120 m ² di superficie lorda	2
per appartamento maggiore a 120,01 m ² di superficie netta	3
per attività commerciale, su 30 m ² di superficie netta	1
per attività d'ufficio, su 30 m ² di superficie netta	1
per attività di servizio, su 15 m ² di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
attività ricreative, su 500 m ² di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per complessi alberghieri dalla categoria “ristoranti” e “bar”, su 15m ² di area di servizio netta	1
per porti con 10 ormeggi	1

(4) Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini e sim.).

(5) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in sintonia agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

(6) Nel presente Piano si definiscono le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette in conformità al Regolamento sulla segnaletica stradale, la segnaletica e le attrezzature sulle strade (GU 92/19). In via eccezionale, con disposizioni specifiche è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel Regolamento nel caso saranno attuate normative da prescrizioni specifiche.

(7) Dal numero complessivo dei posti auto in un singolo parcheggio, ovvero nel piano interrato destinato alla risoluzione del traffico in sosta, è necessario assicurare il numero necessario dei posti macchina per i veicoli delle persone disabili e delle persone con mobilità ridotta, in conformità alle disposizioni del Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici delle persone disabili e con mobilità ridotta (GU 78/13).

(8) Il parcheggio deve avere libero accesso o lo spazio libero necessario per consentire le manovre di parcheggio.

(9) Per tutte le aree di parcheggio che non hanno alberi esistenti integrati secondo le condizioni del presente comma e sono maggiori a 5 posti macchina (PM) è necessario aggiungere del verde nel parcheggio con alberi secondo lo standard 1 albero su 5 PM, in modo tale che tra / accanto ai parcheggi sia prevista una cintura verde di larghezza minima 1 m, la lunghezza del parcheggio in cui verrà piantato lo stesso albero o che sia prevista una cintura verde delle stesse dimensioni minime davanti ai parcheggi.

(10) Le altre normative con cui si disciplina il parcheggio sul territorio di copertura del Piano si stabilirà con il relativo atto della Città di Pola.”

Articolo 52

L'articolo 53 viene modificato e recita:

“Zone verdi protette nel corridoio della via Verudella e sul parcheggio pubblico P1 sono stabilite sulla rappresentazione cartografica num..1: 2A “ Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico.”

Articolo 53

All'articolo 54: :

- al comma 2 il numero “0,20” si sostituisce con il numero e la lettera “0,54”, e il numero “2,16” si sostituisce con il numero e la lettera “181b”.

- Al comma 4 dopo il testo “nella parte di terraferma del porto” si aggiunge la virgola e il testo “nella zona a indicazione planimetrica 8 nella rappresentazione cartografica 8 n. 4. Modo e condizioni di costruzione” e la virgola, e dopo il testo “secondo i parametri spaziali e planimetrici.” si aggiunge il nuovo testo che recita:

“All'interno del lotto edificabile della parte di terraferma del porto, deve essere assicurata una quota minima del 20%, che è regolamentata come piantagioni di parco e/o verde naturale.

L'intervento della parte continentale del porto può essere eseguito a fasi, fino alla realizzazione della più vasta area prevista dal Piano con l'applicazione di tutte le misure di tutela previste dalla legge e da altri regolamenti.”

- Alla fine del comma 5 si aggiunge un nuovo testo che recita: “La capacità prevista è necessaria per garantire un numero minimo di posti barca permanenti o comunali, che non può essere inferiore alle imbarcazioni registrate esistenti, mentre il tipo di posti barca e la capacità all'interno del porto aperto al traffico pubblico Ribarska koliba saranno determinati dal porto competente competente in base a disposizioni speciali.

- Al comma 6 dopo il testo “arginamento del mare” si cancella il segno “-” e si aggiunge il punto. Il testo “Linea costiera (area da arginare) è stabilita in linea di principio” si sostituisce con il testo “Linea costiera esistente e linea pianificata (superficie da arginare) sono rappresentate”, e davanti al testo “stabilire precisamente” si aggiunge il testo “linea costiera pianificata”.

- dopo il comma 6 si aggiunge il nuovo comma 7 che recita:

“(7) L'accesso diretto al porto aperto al traffico pubblico Ribarska koliba è realizzato secondo lo standard per le strade regionali dal profilo appropriato e attraverso l'area di parcheggio pubblico P3, all'interno della quale è necessario garantire l'accesso indisturbato al porto.”

Articolo 54.

Al titolo dopo l'articolo 54 dopo le parole “COSTRUZIONE” si aggiunge la parola „ELETTRICHE”.

Articolo 55.

All'articolo 55 :

- al comma 1 al titolo della rappresentazione cartografica 2b il test “Sistema stradale” si cancella.

- al comma 7 il testo “è a significato orientativo e” si cancella, e il testo “sono consentiti opportuni adeguamenti spaziali (i percorsi e i luoghi determinati dal presente Piano possono subire variazioni per adeguarsi a soluzioni tecniche, caratteristiche spaziali, rapporti giuridico-patrimoniali, ecc.)” si sostituisce con il testo “sono consentite deviazioni eccezionalmente minori risultanti dalla soluzione progettuale per quanto riguarda le specificità delle caratteristiche spaziali o altre questioni specifiche (configurazione del terreno, rapporti giuridico-patrimoniali, condizioni delle istituzioni legali competenti, stato del catasto, ecc.),”.

Articolo 56.

All'articolo 56 :

- al comma 2 i numeri "20" si sostituiscono con il numero "10", prima della parola "documentazione" si aggiunge la parola "con cui si approva la costruzione" si sostituisce con il testo "per l'attuazione del Piano".
- al comma 3 il numero "20" si sostituisce con il numero e la lettera "10", e il testo "linee di regolazione" si sostituisce con il testo "linea di orientamento".
- al comma 5 il numero "20" si sostituisce con il numero "10".
- al comma 6 il numero "20" si sostituisce con il numero "10".
- al comma 10 il testo "è a significato orientativo e" si cancella, e il testo "sono consentiti opportuni adeguamenti spaziali (i percorsi e i luoghi determinati dal presente Piano possono subire variazioni per adeguarsi a soluzioni tecniche, caratteristiche spaziali, rapporti giuridico-patrimoniali, ecc.)" si sostituisce con il testo "sono consentite deviazioni eccezionalmente minori risultanti dalla soluzione progettuale per quanto riguarda le specificità delle caratteristiche spaziali o altre questioni specifiche (configurazione del terreno, rapporti giuridico-patrimoniali, condizioni delle istituzioni legali competenti, stato del catasto, ecc.),".

Articolo 57.

L'articolo 58 viene modificato e recita:

"(1) La disposizione degli edifici e degli impianti della rete del gas è rappresentata nella rappresentazione cartografica num. 2c "Rete stradale, comunale ed infrastrutturale - Rifornimento idrico, smaltimento e protezione dall'effetto nocivo dell'acqua".

(2) L'area di copertura del Piano si trova nella zona di influenza dell'esistente bacino idrico di Vidikovac (82 m sul livello del mare).

(3) Nell'ambito del Piano sono previste le seguenti condutture di approvvigionamento idrico:

- condotta DN 250 posta lungo il confine occidentale del Piano,
- gasdotto DN 100 posato nella parte sud del Piano, all'interno dell'area del trasporto pubblico (OU1) e parte dell'area del trasporto pubblico (PK1).

(4) Secondo il progetto principale "Costruzione del gasdotto principale per la zona turistica Verudella", n. 1437/16 sviluppato da Via Inga doo, è prevista la costruzione di una nuova condotta principale di approvvigionamento idrico NL DN 250 nel corridoio di via Verudella, che dovrebbe essere collegata alla condotta principale di approvvigionamento idrico esistente DN 300 (fuori dall'ambito del Piano) . La nuova condotta principale NL DN 250 sarà collegata al tubo DN 250 esistente che porta al pozzo principale del contatore dell'acqua, mentre le condotte parzialmente esistenti (DN 250 e DN 100) rimarranno operative.

(5) L'area di copertura del Piano sarà allacciata alla prevista rete idrica principale NL DN 250 tramite la prevista condotta di collegamento idrico nella parte meridionale nell'ambito del Piano.

(6) Le condotte di approvvigionamento idrico previste nell'ambito del Piano sono previste per essere realizzate nei corridoi stradali con tubi di Ø150mm e Ø100mm, e l'ulteriore distribuzione della rete agli utenti finali sarà effettuata in base alle esigenze effettivamente determinate degli utenti secondo le condizioni del distributore (secondo

il bilancio per ciascuna struttura). I pozzetti di ispezione si prevedono in tutti i rami della rete di approvvigionamento idrico e nei luoghi destinati al posizionamento degli idranti.

(7) La distribuzione della rete di idranti è prevista secondo il Regolamento sulla rete idranti per l'estinzione degli incendi (GU 6/08). Gli idranti devono essere collegati alla linea della rete locale con l'installazione obbligatoria di una valvola. Gli idranti saranno realizzati come fuori terra alla distanza stabilita dal Regolamento.

(8) La profondità minima dell'interramento deve essere ad una profondità adeguata sulla base di fattori quali i carichi dinamici sul terreno sovrastante o il pericolo di gelo. È necessario eseguire i punti più bassi e quelli più alti con l'apertura del fango di scarico e con il diffusore d'aria, in quanto esiste la necessità.

(9) Gli incroci e la gestione parallela con le altre installazioni (rete fognaria, cavi energetici e di telecomunicazione e sim.) è necessario armonizzare con le condizioni dei proprietari delle installazioni.

(10) La rete di approvvigionamento idrico indica la direzione e sarà elaborata in maniera dettagliata con una relativa documentazione professionale. Durante l'elaborazione della documentazione tecnica sono consentite deviazioni minori risultanti dalla soluzione progettuale per quanto riguarda le specificità delle caratteristiche dello spazio o altre questioni specifiche (configurazione del terreno, rapporti giuridico-patrimoniali, condizioni delle istituzioni competenti, stato del catasto, ecc.), e le modifiche non possono essere tali da violare la concezione generale del Piano.

(11) La rete principale definita dal presente Piano sarà ampliata in conformità alle necessità degli utenti e adattato alle fase di realizzazione (costruzione).

(12) La progettazione e costruzione degli edifici per la fornitura idrica deve essere in conformità alle prescrizioni specifiche per questi tipi di edifici come segue:

- Legge sulle acque (NN 66/19),
- Legge sul finanziamento della gestione idrica (GU 153/09, 90/11, 56/14, 154/14, 119/15, 120/16 e 127/17),
- Ordinanza sulle aree di servizio (GU 67/14),
- Delibera sui confini delle aree idriche (GU 79/10),
- Delibera sull'elenco delle acque di I ordine (GU 79/10),
- Delibera sulla determinazione delle aree sensibili (GU 81/10 e 141/15),
- Ordinanza sulla qualità delle acque di balneazione (GU 51/14),
- Ordinanza sullo standard della qualità delle acque (GU 96/19),
- Regolamento sul contenuto e modo di gestione dei registri sui controlli effettuati dell'ispettore statale (NN 73/10),
- Regolamento sull'emissione di atti legali sull'acqua (GU 9/20),
- Regolamento sui registri delle quantità di acque attinte e usate (NN 81/10),
- Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (GU 26/20),
- Regolamento sui confini dei territori dei sottobacini, piccoli bacini e settori (GU 97/10 e 31/13),
- Regolamento sulle condizioni specifiche per espletare le attività di fornitura pubblica dell'acqua (GU 28/11, 16/14),
- Regolamento sulle condizioni per la determinazione delle zone di tutela sanitaria delle fonti ("Gazzetta ufficiale n. 66/11 e 47/13);
- Legge sulla protezione da incendi (GU 92/10),

- Legge sulla sicurezza sul lavoro (GU n. 80/14, 118/14, 154/14, 94/18 e 96/18),
 - Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/0, 88/10 e 115/18),
 - Legge sull'economia comunale (GU n. 68/18, 110/18 e 32/20),
 - Delibera sulle zone di protezione sanitaria per fonti di acqua potabile nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 12/05 e 2/11),
 - Condizioni generali e tecniche e le Modifiche e integrazioni delle Condizioni generali e tecniche dell'azienda Vodovod s.r.l.di Pola.
e altri regolamenti correlati.
- (13) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.”

Articolo 58.

All'articolo 60 il comma 1 viene modificato come segue:

(1) Tutte le acque reflue domestiche dalle strutture e dagli edifici saranno raccolte nel territorio della copertura e con un collettore comune saranno guidate verso la stazione di pompaggio Ribarska koliba. La stazione di pompaggio pianificata attraverso una linea di pressione sarà collegata alla conduttura di gravitazione che va fino alla CS Verudella, e dalla CS Verudella le acque reflue saranno scaricate nella direzione dell'impianto centrale per il trattamento delle acque reflue della città di Pola. La stazione di pompaggio pianificata deve avere un volume di ritenzione adeguato nel caso di avaria e dello scarico con troppopieno di sicurezza nel mare. È obbligatorio assicurare durante l'esecuzione la doppia alimentazione della stazione di pompaggio (ener. elettrica e motore diesel). Inoltre all'entrata nella stazione di pompaggio è necessario assicurare la rete di protezione, il cestino, la griglia automatica e sim. per proteggere la pompa da oggetti grandi e galleggianti nella rete fognaria. Il trattamento delle acque reflue deve essere in conformità alla Delibera sullo smaltimento delle acque reflue della città di Pola, mentre tutte le persone giuridiche e fisiche hanno l'obbligo di emettere le acque reflue nelle costruzioni della rete fognaria pubblica attraverso i tombini.

Al comma 2 dopo il testo “GU 83/10” si aggiunge il testo “e 141/15”, il testo “80/13 e 43/14” si sostituisce con il testo “26/20”, e dopo il testo “GU 97/10” si aggiunge il testo “e 31/13”.

Articolo 59.

L'articolo 61 viene modificato e recita:

“(1) Per lo smaltimento delle acque meteoriche dalle superfici pubbliche è competente l'amministratore del sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche (società comunale e l'unità di autogoverno locale), e le strutture di drenaggio dell'acqua meteorica per le attività commerciali e altri locali sono costruiti e mantenuti dai loro proprietari.

(2) E' possibile raccogliere le acque meteoriche dalle superfici stradali:

- direttamente - nella rete fognaria con il sistema di scarico e delle griglie lineari che hanno il deposito incorporato, per raccogliere le particelle solide e galleggianti nelle acque reflue, e lasciare l'acqua così trattata nel mare circostante dopo la depurazione,
- indirettamente - tramite misure di ritenzione naturale, giardini pluviali, ecc. che servono a rallentare, trattenere e purificare l'acqua piovana e che possono essere posizionati al di fuori dei corridoi stabiliti delle aree di

trasporto pubblico (es. all'interno di aree verdi protettive, aree ricreative, pedonali e altre aree pubbliche). Dopo la ritenzione e la depurazione, l'acqua meteorica viene scaricata attraverso il sistema di drenaggio sotterraneo (drenaggio acque piovane, suolo, mare) attraverso miscele di terra/sabbia e paccame.

(3) Le altre acque meteoriche (dai tetti delle costruzioni) non occorre trattare attraverso i separatori d'olio minerale e idrocarburi perché sono considerate acque relativamente pulite. L'acqua piovana dai tetti deve essere trattenuta prima di essere scaricata. Tali acque meteoriche possono essere anche raccolte in contenitori e usate per annaffiare le zone verdi all'interno di ogni parcella.

(4) L'investitore è tenuto ad ottenere le condizioni idriche legali prima di preparare la documentazione tecnica per la costruzione di singoli edifici nell'area coperta dal piano, a seconda dello scopo dell'edificio e in conformità con la legge sulle acque.”

Articolo 60.

L'articolo 62 viene modificato e recita:

(1) La rete di smaltimento delle acque reflue nella rappresentazione cartografica sarà elaborata in maniera dettagliata con una relativa documentazione professionale. Durante l'elaborazione della documentazione tecnica sono consentite deviazioni minori risultanti dalla soluzione progettuale per quanto riguarda le specificità delle caratteristiche dello spazio o altre questioni specifiche (configurazione del terreno, rapporti giuridico-patrimoniali, condizioni delle istituzioni competenti, stato del catasto, ecc.), e le modifiche non possono essere tali da violare la concezione generale del Piano.

(2) La prevista rete di drenaggio è prevista all'interno delle aree di trasporto pubblico. Qualora durante l'elaborazione della documentazione progettuale si stabiliscono determinati tracciati la cui realizzazione si pianifica su lotti privati, è necessario tener conto sull'assicurazione del corridoio per:

- sistema di drenaggio primario 2 + 2 m contando dall'asse della condotta,
- sistema di drenaggio secondario 2 + 2 m contando dall'asse della condotta

(3) La rete principale definita dal presente Piano sarà ampliata in conformità alle necessità degli utenti e adattato alle fase di realizzazione (costruzione) in base alle condizioni dell'azienda competente.

(4) Il piano prevede la possibilità di ricollocare gli scarichi sanitari secondo la proposta data in linea di massima nella mappa 2c. “Rete di infrastrutture di trasporto, stradali e comunali - Approvvigionamento idrico, drenaggio e protezione dagli effetti nocivi dell'acqua” se la documentazione del progetto determina la necessità di un trasferimento.

(5) Il sistema di canalizzazione delle acque reflue è necessario attuare dai tubi in HDPE, tubi in poliestere, tubi in PVC oppure tubi altrettanto importanti (i tubi si devono installare nei corridoi delle strade). I collettori devono essere obbligatoriamente impermeabili per proteggere il terreno, le acque sotterranee e l'ambiente in genere, con i pozzetti di norma per la pulizia e la manutenzione dei canali. I pozzetti di ispezione nel tratto delle tubature è necessario eseguire in maniera prefabbricata, monolitica o tipica con il montaggio obbligatorio delle scale e i coperchi per il carico stradale in base alla posizione sul terreno (zona stradale, pedonale), e gli scarichi come tipici con deposito. La progettazione e

costruzione degli edifici e impianti nel sistema di smaltimento delle acque reflue deve essere in conformità con le regole specifiche per questo tipo di costruzione, e tutti gli interventi nel sistema di smaltimento devono essere in conformità con le prescrizioni della Legge sulle acque e con la Delibera vigente sul drenaggio per la zona in oggetto.”

Articolo 61.

All’art. 64 dopo il comma 4 si aggiunge il segno d’interpunzione “.”.

Articolo 62.

All’articolo 66 il testo “Decisione specifica” si sostituisce con il testo “relativo atto”.

Articolo 63.

All’art. 68 dopo il comma 4 si aggiunge il comma 5 che recita:

“(5) All’interno delle aree verdi di protezione (Z) confinanti con le aree di traffico pubblico, e la differenza è nel livello del terreno, è possibile realizzare muri di contenimento sulla delimitazione di tali aree.”

Articolo 64.

All’art. 69 dopo il comma 7 si aggiunge il comma 8 che recita:

“(8) All’interno delle aree verdi di protezione (R2) confinanti con le aree di traffico pubblico, e la differenza è nel livello del terreno, è possibile realizzare muri di contenimento sulla delimitazione di tali aree.”

Articolo 65.

Nel titolo dopo l’articolo 69 si cancella il testo “destinazione - “ e dopo la parola “residenziale - commerciale” si cancella il trattino e aggiunge un segno di punteggiatura.

Articolo 66.

All’articolo 70 si cancella il testo “destinazione - “ e dopo la parola “residenziale - commerciale” si cancella il trattino e aggiunge un segno la virgola.

Articolo 67.

All’articolo 71 comm2 la parola “pubblico” si sostituisce con la parola “pubblici”, e il testo “P” si sostituisce con „P1, P2 i P3”.

Articolo 68.

All’art. 72 al comma 2 il testo: “area delle piazze pubbliche” si sostituisce con il testo: “aree della piazza pubblica”.

Articolo 69.

All’articolo 74 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) Il territorio di copertura del Piano si trova per intero all’interno dello spazio di delimitazione Area verde di importanza cittadina locale (protezione pianificata) e spazio confinante con il Territorio marittimo costiero tutelato -”ZOP”), territorio di interesse particolare per la Repubblica di Croazia, in conformità con la Legge sull’assetto del territorio (GU nn. 153/13, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) ed è opportuno attenersi a tutte le norme relative alla regolamentazione delle norme territoriali relative a tali aree e

alle azioni elencate nel Capitolo 6 delle presenti Disposizioni attuative.”

Articolo 70.

Dopo l’art.3 si aggiunge un nuovo articolo il 74a che recita:

“(1) All’interno della copertura del Piano si trova una parte della zona idroarcheologica che si estende da punta San Giovanni nella penisola di Verudiza a sud di Pola fino al porto Budava, che è protetto in base alla Legge sulla protezione e conservazione del patrimonio culturale (GU n. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) provvedimento sulla tutela n. 317/1 del 23/12/1966, numero di registro: RRI-111 (parte appartenente alla Città di Pola),

(2) Le misure di tutela e conservazione del patrimonio culturale al comma 1 si attuano in conformità agli articoli 44-50 della Legge sulla protezione e la tutela dei beni culturali e alle disposizioni del Regolamento sulle ricerche archeologiche (GU n. 102/10 e 2/20).

Articolo 71.

All’articolo 75 comma 4 dopo le parole: “152/14” si cancella la parola “e” e si aggiunge la virgola, e dopo il testo “98/15” si aggiunge la virgola e il testo: 44/17, 90/18, 32/20 e 62/20”.

Articolo 72.

All’articolo 76 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) Misure di tutela delle aree al comma 1 sottintendono quanto segue:

- - tutti i piani, programmi e interventi che hanno un impatto significativo negativo sui gruppi target e sui tipi di habitat delle zone di rete ecologica sono soggetti al voto di ammissibilità per la rete ecologica, conformemente all’articolo 24 comma 2 della Legge sulla tutela della natura (GU nn. 80/13, 15/18, 14/19 e 127/19),

- le misure elementari per la protezione di specie particolari di uccelli (e i modi di esecuzione delle misure) nei Territori di tutela per gli uccelli (POP) sono prescritte nel Regolamento sugli obiettivi di tutela e misure elementari di tutela degli uccelli nel territorio della rete ecologica (Gazzetta ufficiale n. 25/20 e 38/20).”

Articolo 73.

L’articolo 77 viene modificato e recita:

“(1) Nella zona di copertura del Piano la gestione dei rifiuti si risolverà in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19). La Città di Pola tramite il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino dal 2017 al 2022 (Bollettino ufficiale della Città di Pola 05/18) ha optato per la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti (CSGO) in conformità al Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo 2017-2022 (GU n. 3/17).

(2) Progettando lo spazio, ovvero la costruzione di edifici previsti nell’ambito del piano, non è prevista alcuna attività economica che produca rifiuti pericolosi nel processo di produzione.

(3) I principi di gestione dei rifiuti ambientali ed economici sono stabiliti da leggi e altri regolamenti. In base ad essi, è necessario tendere nella gestione dei rifiuti a:

- la riduzione primaria della quantità di rifiuti attraverso la

- produzione di meno rifiuti nel processo produttivo e l'uso multiplo di imballaggi, ove possibile,
- il riciclaggio o la raccolta differenziata e la trasformazione dei rifiuti - prevede la separazione dei rifiuti nel luogo di produzione, di raccolta e di lavorazione di taluni tipi di rifiuti,
- smaltimento dei rifiuti - implica che i rifiuti residui siano trattati con adeguate procedure fisiche, chimiche e termiche.”

Articolo 74.

L'articolo 79 viene modificato e recita:

(1) Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti in particolare:

- Legge sulla tutela ambientale (GU n. 13,153/13, 78/15, 12/18 e 118/18).
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19).
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),
- Legge sull'economia comunale (GU nn. 68/18, 110/18 e 32/20),
- Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 81/20),
- Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2017 – 2022 (G.U. n. 03/17),
- Disposizioni della documentazione di pianificazione territoriale di ordine superiore (PPRI, articolo 95, 150 e 151) e
- Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo dal 2017 al 2022 (“Gazzetta ufficiale della città di Pola” n. 05/18)
- e altri regolamenti correlati.

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

Articolo 75.

All'articolo 81 dopo il testo: “condizioni di ubicazione e/o atti con cui si concede l'edificazione” si sostituisce con: “atti per l'attuazione del Piano”.

Articolo 76.

L'articolo 82 viene modificato e recita:

“(1) Nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano si prescrive l'obbligo di attenersi ai regolamenti specifici di tutela dell'ambiente, e in particolare modo:

- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 108/95 e 56/10); Regolamento sul modo di trasportare sostanze dannose nel traffico stradale (GU 53/06),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU nn. 113/08 e 88/10),
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 e 114/18); Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- Legge sulle acque (GU nn. 66/19); Regolamento sul rilascio degli atti idrici (“GU n. 9/20); Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (GU 26/20),
- Legge sulla tutela ambientale (GU n. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 e 118/18), Decreto sulla valutazione dell'impatto ambientale (GU n. 61/14 e 3/17)
- Legge sulla tutela dell'aria (GU nn. 127/19), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU n. 87/17); Ordinanza

sul livello di sostanze inquinanti nell'aria (“Gazzetta ufficiale”, n. 77/20); Ordinanza sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU 72/20), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU 129/12, 97/13),

- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19); Ordinanza sulle categorie, tipi e classificazione dei rifiuti con il catalogo dei rifiuti e la lista dei rifiuti pericolosi (GU n. 50/05 e 39/09); Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 88/15), Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 117/17), Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13); Ordinanza sulle pile e accumulatori e sui rifiuti di pile e accumulatori (GU n. 111/15); Ordinanza sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU n. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13, 42/14); Ordinanza sulla gestione dei rifiuti da veicoli (GU n. 125/15, 90/16, 60/18, 72/18, 143/12, 86/13, 81/20); Ordinanza sulla gestione dei pneumatici fuori uso (GU n. 113/16).

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello vigente.”

Articolo 77.

All'articolo 85 :

- al comma 1 dopo il testo “GU n. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14” si sostituisce con il testo “66/19”.
- al comma 4 dopo il testo “GU n. 80/13, 43/14, 27/15, 56/13, 3/16” si sostituisce con il testo “26/20”.
- il comma 5 cambia e recita:

“(5) È necessaria un'adeguata purificazione su superfici aperte o disposte in modo simile (superfici manipolative, parcheggi) dove sono possibili fuoriuscite di olio, benzina e altri inquinanti (idrocarburi).. Solo tale acqua depurata può essere scaricata direttamente nel collettore dell'acqua piovana o nel mare costiero o indirettamente attraverso bioritenzione, giardini pluviali, ecc. nella rete fognaria, nel suolo o nel mare.”

Articolo 78.

All'articolo 87 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) Le misure di protezione dal rumore si basano sulla Legge sulla protezione dal rumore (GU n. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 e 114/18) seguendo il principio dell'attenuazione del rumore come inquinamento e degrado della qualità ambientale.”

Articolo 79.

All'articolo 89 il comma 1 si cancella.

L'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 1.

Articolo 80.

All'articolo 90 comma 4 il testo “piazza pescatori JT3” si sostituisce con il testo “parcheggio pubblico P3” e dopo il numero “4” si aggiunge il punto.

Al comma 6 il testo “47/06, 110/11” si sostituisce con il testo “69/16”.

Articolo 81.

L'articolo 91 viene modificato e recita:

(1) In base alla Legge sul sistema di protezione civile (GU n. 82/15, 118/18 e 31/20) e del Regolamento sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU n.69/16), è

necessario vincolare i proprietari e gli utenti di strutture in cui si radunano o risiedono contemporaneamente più di 250 persone (alberghi) in cui causa rumore o isolamento acustico non può essere fornita una sufficiente udibilità del sistema di allarme pubblico, stabilire e mantenere un adeguato sistema interno di informazione e allarme e fornire attraverso esso l'attuazione dell'allarme pubblico e la notifica del centro competente 112 sul tipo di pericoli e le misure di protezione da adottare.

(2) Nella pianificazione della costruzione dell'impianto è necessario tener conto dell'edificabilità del terreno, della distanza reciproca degli impianti, la distanza delle superfici non edificate per la rimozione e l'evacuazione da impianti vicini come pure la loro grandezza e la distanza dell'impianto dal margine dell'area pubblica. È inoltre necessario assicurare il passaggio indisturbato dei veicoli di soccorso.

Articolo 82.

L'articolo 93 viene modificato e recita:

(1) Le misure antincendio si attuano in conformità alle disposizioni che prescrivono la:

- Legge sulla protezione da incendi (GU n. 92/10),
- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Legge sulle sostanze esplosive e produzione e traffico di armi (GU n. 70/17),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94 e 142/03),
- Regolamento sulla resistenza al fuoco e altri requisiti che gli edifici devono soddisfare nel caso di incendio (GU n. 29/13 e 87/15),
- Regolamento sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 54/99),
- Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (GU 117/07),
- Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06),
- Regolamento sulla protezione da incendi di impianti alberghieri (GU 100/99),
- Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei mezzi di trasporto con il carburante (GU 93/98, 116/07 e 141/08),
- Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia delle licenze di ubicazione (GU 115/11),
- Regolamento sulla protezione da incendi nei magazzini (GU 93/08),
- Regolamento sulle condizioni e modi di esecuzione delle misure di protezione nel corso dell'immagazzinamento di sostanze esplosive (GU 26/09, 41/09 e 66/10),
- Regolamento sulle richieste base per la protezione da incendi di impianti e dispositivi elettronico-energetici (GU 146/05),
- Regolamento sulla protezione di boschi da incendi (GU 33/14),
- altri Regolamenti e regole adottate di pratica tecnica con le quali sono prescritte le misure di protezione da incendi.
- Valutazione dal rischio di incendi e piano di protezione da incendi della Città di Pola.”

Articolo 83.

Dopo l'articolo 95 si aggiunge il titolo “Eventi meteorologici estremi (temperature estreme): e il nuovo articolo 95a che recita:

“(1) Temperature estremamente alte (siccità, ondata di calore)

- con lo sviluppo della rete pubblica di approvvigionamento idrico (filiali di approvvigionamento idrico), proseguire con la pratica avviata di costruzione della rete di idranti,
- durante la costruzione degli impianti, è necessario tenere conto della connessione obbligatoria degli impianti alla rete idrica pubblica,
- durante la costruzione di edifici in cui risiederanno gruppi di persone, prendere in considerazione la scelta della costruzione e di altri materiali e pianificare la costruzione di protezioni adeguate al fine di proteggere dalla luce solare diretta e dai danni da calore.

(2) Temperature estremamente basse (ghiaccio, nevicata):

- durante la costruzione di edifici esterni non protetti, in particolare viali e piazze bisogna tener conto della scelta del materiale anti-scivolo,
- nel recupero di edifici esistenti e la costruzione di nuove strade di tutti i livelli è necessario tener conto della loro inclinazione e delle recinzioni di protezione.

(3) In aggiunta ai commi (1) e (2) del presente articolo, per altri adattamenti ai cambiamenti climatici (es. innalzamento del livello del mare, precipitazioni estreme, ecc.) al fine di prevenire o ridurre i potenziali danni che possono causare, si propone di attuare le attività della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici nella Repubblica di Croazia per il periodo fino al 2040 in vista del 2070 (GU 46/20). “

Articolo 84.

Dopo il nuovo articolo 95a si aggiunge il titolo “Rischi da inondazioni da mare” e il nuovo articolo 95b che recita:

“(1) Secondo l'Elaborato “Inondazioni marine nelle zone costiere” (Spalato, marzo 2013), il con metodo di valutazione degli esperti, sono stati stimati i livelli massimi del mare in relazione a HVRS71, in base ai periodi di ritorno e alle quote rilevanti delle piene del mare nella zona costiera di alta, media e bassa probabilità per il periodo di ritorno di 50 anni e 100 anni sono 115-124 cm per l'area interessata dal Piano.

(2) La nuova costruzione nell'ambito del Piano è prevista al di fuori dell'area di alta e media probabilità di inondazioni secondo le mappe del rischio da inondazioni (secondo il Geoportale croato delle acque), fatta eccezione per il porto generale aperto al traffico pubblico (J5) che per sua natura deve essere pianificato sulla costa e che in ulteriore elaborazione, ovvero la documentazione di progetto, dovrebbe tenere conto delle analisi del rischio di alluvione e, se necessario, delle misure di protezione dalle alluvioni. Quando si eseguono costruzioni e altri interventi nello spazio, è necessario prevedere misure per prevenire un aumento dell'erosione.”

Articolo 85.

L'articolo 101 viene modificato e recita:

“(1) Sul territorio complessivo di copertura del Piano si attuerà con il rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti per la realizzazione del piano in base al procedimento previsto dalla legge e dalle altre disposizioni.

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno i permessi di costruzione e/o gli atti di esecuzione del piano, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente per le aree più vaste.

Articolo 86.

All'art. 102 h, nel comma 2 il testo: "e/o atti con cui si concede l'edificazione" si cancella.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87.

I. Le Modifiche e integrazioni al PAT "Ribarska koliba" sono redatte in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- una copia al Ministero dell'assetto territoriale, edilizia e beni statali,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione delle I Modifiche e integrazioni al PAT "Ribarska koliba" è possibile presso la sede del Portatore esecutivo – Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Foro 2.

Articolo 88.

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19), confermi il testo emendato delle disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano d'assetto del territorio "Ribarska koliba".

Articolo 89.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 350-01/19-01/30

N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0153-21/-102

Pola, 20 gennaio 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 7, 12 e 13 della Legge sulle istituzioni („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 29/97, 47/99 e 127/19), e degli articoli 8 e 9 del comma 3 della Legge sull'educazione e l'istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" nn.10/97, 107/07, 94/13, 98/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana le

DELIBERA

sulle modifiche alla Delibera sulla ripartizione dalla Scuola dell'infanzia Pola

Articolo 1

L'Articolo 1 della Delibera sulla suddivisione della Scuola dell'infanzia Pola Classe: 601-01/16-01/4, N.Prot.: 2168/-04-03-02/-0291-16-3 del 07 marzo 2016, cambia e recita:

Con la presente delibera sulla ripartizione della Scuola dell'infanzia Pola, con sede a Pola, via Capodistria 31a, iscritta nel registro con numero di matricola (MBS) 040035705 presso il Tribunale commerciale a Pisino, si fonda la nuova scuola dell'infanzia - "Mali svijet" (di seguito nel testo: Scuola dell'infanzia) con sede a Pola, via Kamenjak 6.

Eccetto la struttura centrale, la Scuola dell'infanzia avrà le seguenti sezioni periferiche:

- SP Latica, via Krleža 41, Pola
- SP Veruda, via Banovac 29, Pola
- SP Monte Zaro, Parco Monte Zaro, Pola
- SP "Vjeverice", Via Ujević 1, Pola
- SP "Mali zeleni", Palazzine 1, Pola
- SP Ribice, via degli Usocchi 20, Pola
- PO Zvončići, via Osjek 7, Pola

Articolo 2

La scuola dell'infanzia è tenuta ad armonizzare lo statuto e gli altri atti entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore della presente Delibera.

Articolo 3

La presente delibera entra in vigore il giorno della decisione del ministero responsabile dell'attività dell'educazione prescolare sulla valutazione della conformità della presente Delibera con la legge.

CLASSE: 601-01/20-1/62

N.PROT.:2168/01-04/-02-0291/-21-6

Pola, 20 gennaio 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 04/21
PAGINA 28**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana le

DELIBERA
sul trasferimento del valore delle opere
eseguite nel 2020
Scuola per l'educazione e l'istruzione - Pola

Articolo 1

Alla Scuola per l'educazione e l'istruzione viene trasferito a titolo gratuito il valore dei lavori eseguiti nel 2020, per i lavori eseguiti legati all'adattamento degli ascensori per le persone con disabilità e mobilità ridotta, la costruzione di una piattaforma elevatrice inclinata e l'adeguamento dei servizi igienici.

Il valore totale delle opere elencate nell'Allegato 1 è di 1.681.564,40 kune con imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Allegato 1 - L'elenco delle opere e dei lavori effettuati è parte integrante della presente Delibera.

Articolo 3

Ai sensi della presente Delibera la Scuola è tenuta a registrare il valore delle opere eseguite nella sua contabilità in data 31/12/2020.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:602-02/20-01/118
N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-21-3
Pola, 20 gennaio 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi del comma 6 art. 19 della Legge sui consigli dei giovani ("Gazzetta ufficiale"nn. 41/14), comma 5 dell'articolo 19 della Delibera sulla fondazione del Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 09/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 e 02/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

CONCLUSIONE
sull'accettazione della Relazione sul lavoro del
Consiglio dei giovani della Città di Pola per il
2020

I

Si accetta il Rapporto sul lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2020.

II

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 023-01/20-01/808
N.PROT:2168/01-5/-01-0277/-21-4
Pola, 20 gennaio 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 1a della Delibera sulle imposte comunali ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 21/18, 03/19 e 4/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

DELIBERA

sull'esenzione dall'obbligo di pagamento delle imposte comunali

Articolo 1

Con la presente Delibera si disciplina la misura che riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta comunale come misura di aiuto all'economia a causa di circostanze straordinarie e per mitigare le conseguenze economiche negative causate dall'epidemia di coronavirus COVID19.

Articolo 2

In seguito alle circostanze menzionate all'articolo 1 della presente Decisione, per quegli imprenditori coperti dalle misure restrittive del lavoro e del comportamento stabilite nelle Decisioni sulle misure epidemiologiche necessarie che limitano gli assembramenti e che introducono altre misure e raccomandazioni epidemiologiche necessarie per prevenire la trasmissione di COVID-19 attraverso assembramenti ed emanate dal Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia a novembre dello scorso anno e a gennaio dell'anno corrente, si esentano dall'obbligo di pagamento delle imposte comunali i locali commerciali e i terreni edificabili utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa dall'entrata in vigore delle presenti deliberazioni del Comando fino alla scadenza dei provvedimenti sospensivi.

Per gli importi pagati non verrà effettuato il rimborso, bensì sarà effettuata la compensazione con gli importi futuri per il periodo che segue l'abolizione delle misure.

Articolo 3

La presente delibera costituisce la base per l'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta comunale, per cui non è necessario presentare richieste speciali.

L'applicazione della presente Delibera si applica in modo adeguato alle persone giuridiche che gestiscono i locali commerciali in proprietà della Città di Pola, nonché alle persone giuridiche alle quali la Città di Pola figura come proprietaria o comproprietaria.

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a redigere in una conclusione particolare il procedimento dell'assessorato competente nell'attuare le misure in oggetto per quelle situazioni che non sono prescritte in modo dettagliato nella presente Delibera.

Dell'esecuzione della presente delibera si incaricano l'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale e l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/35

N.PROT:2168/01-03/-01-0387/-21-3

Pola, 20 gennaio 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 04/21
PAGINA 30**

Ai sensi dell'articolo IX A della Delibera sulla determinazione della locazione, delle zone e delle attività nei locali commerciali della Città di Pula - Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 12/19, 20/19, 04/20 e 19/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

DELIBERA
sulle integrazioni alla Delibera sulla
diminuzione della locazione
dei locali commerciali della della Città di Pula-
Pola per il 2021

Articolo 1

Nella Delibera sulla riduzione del canone di locazione dei locali commerciali in proprietà della Città di Pola nel 2021 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 19/20) si integra l'articolo 3 nel modo che in seguito al comma 1 si aggiunge un nuovo comma che recita:

"Ad eccezione di quanto constatato al comma 1 del presente articolo, per gli imprenditori coperti dalle misure restrittive del lavoro e del comportamento stabilite nelle Decisioni sulle misure epidemiologiche necessarie emanate dal Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia, si consente la diminuzione dell'importo mensile della locazione, ovvero la locazione nell'importo di 1 kn per gennaio 2021, ovvero fino all'abolizione delle misure cioè fino all'abolizione delle misure interdittive e restrittive per quegli imprenditori che sono coperti da misure restrittive del lavoro e del comportamento."

Articolo 2

Tutte le altre disposizioni della Delibera sulla riduzione del canone di locazione dei locali commerciali in proprietà della Città di Pola nel 2021 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 19/20) rimangono invariate e in vigore.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 372-01/20-01/614
N.PROT.:2168/01-03/-01-0387/-21-7
Pola, 20 gennaio 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 e 110/19) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

DELIBERA
sull'esclusione del bene immobile dallo status
di bene pubblico
in uso generale - p.c. 6313/2 c.c. Pola

I

Si stabilisce che la p.c. 6313/2 c.c. Pola, della superficie di 132 m2:

- non è parte integrante della strada pubblica;
- non è parte integrante della strada esistente o pianificata classificata, ossia non classificata;
- non è prevista per l'utilizzo pubblico di tutti come bene pubblico di utilizzo generale.

II

A seguito della determinazione di cui al punto I della presente Delibera, si stabilisce lo status del bene pubblico di utilizzo generale per la p.c. 6313/2 c.c. Pola, della superficie di 132 m2.

III

La presente Delibera verrà inoltrata al Tribunale comunale di Pola, al fine di effettuare la cancellazione dello status di bene pubblico di uso generale di strada non classificata nel registro catastale e l'iscrizione del diritto di proprietà a favore della Città di Pola.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 944-05/20-01/96
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0247-21/-3
Pola, 20 gennaio 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi degli artt. 35, 280 a 296 e 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 e 98/19) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni alla Delibera
sulla determinazione della località
del Centro dei vigili del fuoco di Pola e
trasferimento del diritto di costruire
a titolo dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco
Pola

I

Si stabilisce che:

- con la Delibera sulla determinazione della località del Centro dei vigili del fuoco di Pola e trasferimento del diritto di costruire a favore del Comando pubblico dei vigili del fuoco Pola Classe: 947-03/19-01/513, N.PROT.: 2168/01-59-03-06-00/-0330-19-4 del 31 luglio 2019 per le necessità di costruire il Centro dei vigili del fuoco di Pola è concessa la realizzazione del diritto di costruire sulla p.c. 1918/1 c.c. Pola, della superficie di 24490 m2, p.c. 1924, c. c. Pola, della superficie di 784 m2, p.c. 1925/1 c.c. Pola, superficie 8190 m2, e lo stesso è registrato nei libri fondiari;
- che in base alla Decisione di cui al precedente alinea del presente punto, è stato concluso l'accordo sulla realizzazione del diritto di costruire CLASSE: 947-03/19-01/513, Num.Prot.: 2168/01-03-06-00-0330-19-5 del 28 agosto 2019 con cui è stabilito l'obbligo del Comando dei vigili del fuoco di concludere entro un anno il Contratto sul diritto di costruire e formare il lotto edificabile per la costruzione del centro cittadino dei vigili del fuoco in conformità al PAT "Zona commerciale est" e, dopo l'attuazione dell'elaborato di lottizzazione nei libri catastali e fondiari, rilasciare alla Città di Pola il riconoscimento del diritto di intavolazione idoneo alla registrazione della cancellazione del diritto di costruire in parti degli immobili in oggetto che si trovano fuori dalla copertura del lotto edificabile pianificato;
- che in base al Modulo di domanda dell'Ufficio regionale per il Catasto di Pola, Dipartimento per il Catasto degli immobili di Pola, da gennaio 2020, è stato eseguito l'elaborato di lottizzazione delle p.c.n. 1918/1 c.c. Pola, della superficie di 24490 m2, p.c. 1924, c. c. Pola, della superficie di 784 m2. 1925/1 c.c. Pola della nuova particella e ciò: p.c.n. 1918/1 c.c. Pola, della superficie di 19190 m2, p.c. 1918/3 c.c. Pola, della superficie di 2717 m2, p.c. 1918/4 c.c. Pola, della superficie di 3410 m2, p.c. 1918/5 c.c. Pola, della superficie di 542 m2, p.c. 1924, c. c. Pola, della superficie di 112 m2, p.c. 1925/1 c.c. Pola, della superficie di 7493 m2.

- che il Comando dei vili del fuoco di Pola, in virtù dell'obbligo previsto dal Contratto sulla costituzione e il trasferimento del diritto di costruire del 28 agosto 2019, ha emesso il riconoscimento del diritto di intavolazione idoneo alla registrazione della cancellazione del diritto di costruire per la p.c.n. 1918/3, p.c. 1918/4, p.c. 1918/5, p.c. 1924 e p.c. 1925/1, tutto c.c. Pola e ha presentato la proposta all'Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pola del 02/11/2020 per l'attuazione della cancellazione dell'onere del diritto di costruire Z-16552/20, e che si trovano fuori dalla copertura dell'edificio pianificato ed è, nel frattempo, dal rilascio della dichiarazione di cancellazione in questione alla decisione sulla Proposta di cancellazione dell'onere del diritto di costruire nei libri fondiari, pervenuta la proposta del Comando dei vigili del fuoco di Pola del 30/11/2020 per estendere il diritto di costruire sulle p.c.n. 1918/3, 1906/4, 1906/5, 1916/2 e 1917 tutte nel c.c. di Pola;

- che il Comando dei vigili del fuoco di Pola ha dimostrato interesse per estendere il diritto di costruire per realizzare il Centro regionale di protezione e soccorso nella località in oggetto, nell'ambito del quale si realizzerebbero i contenuti per le necessità del Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola, della Comunità dei vigili del Fuoco della Regione Istriana, del Servizio di protezione civile della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, del Centro regionale 112, della Comunità dei vigili del fuoco croati - ispezione antincendio, dell'Istituto formativo per la medica d'urgenza della Regione Istriana, succursale di Pola, Società della Croce rossa della Regione Istriana e del Soccorso alpino croatao, centrale di Pola;

- che la richiesta per estendere la località, con cui anche il diritto di costruire, si propone per gli immobili p.c. 1918/3 c.c. Pola, pascolo, superficie di 2717 m2, p.c. 1906/4 C.C. Pola, pascolo, superficie di 2770 m2, p.c. 1906/5 c.c. Pola, campo, superficie di 320 m2. 1916/2 c.c. Pola, pascolo, superficie di 13500 m2, p.c. 1917, superficie 834 m2,

- che la Città di Pola è il proprietario degli immobili di cui al precedente alinea del presente punto;

- la costruzione dell'edificio in oggetto è nell'interesse del progresso economico e sociale generale dei cittadini della Città di Pola;

- il Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola è un'istituzione i cui fondatori sono le unità di autogoverno locale.

II

Secondo a quanto stabilito al punto I della presente Delibera, si integra la Delibera sulla determinazione della località del Centro dei Vigili del fuoco di Pola e trasferimento del diritto di costruire a favore del Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola, nel modo che dopo al comma I punto III si aggiunge alla menzionata Delibera il comma 2 che recita:

"Sugli immobili indicati alla p.c. 1918/3, p.c. 1906/4, p.c.n. 1906/5, p.c.n. 1916/2, e p.c.n. 1917, il tutto nel C.c. Pola, superficie complessiva 20141 m2, a favore del Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola, Via Dobrila 16, OIB: 48582664867, come titolare del diritto di costruire, al fine di costruire il Centro regionale dei vigili del fuoco in conformità con i documenti dell'assetto territoriale, senza compensi."

III

Tutte le altre disposizioni della Decisione di cui al comma 1 punto II della presente Delibera restano invariate ed in vigore.

IV

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a concludere il Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

V

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

VI

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/20-01/893

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0247-21/-4

Pola, 20 gennaio 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

NUMERO 04/21
PAGINA 33

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/2001, 60/2001 – interpretazione autentica, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013 - testo emendato, 137/15 - correzione, 123/2019, 98/2019 e 144/2020), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana la

DELIBERA STATUTARIA **sulle modifiche e integrazioni allo Statuto della** **Città di Pula-Pola**

Articolo 1

Nello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18 e 2/20),

L'articolo 22 viene modificato e recita:

"I cittadini possono partecipare direttamente al processo decisionale in merito alle attività locali mediante un referendum locale, comizi dei cittadini, richiedendo pareri e dando proposte in conformità alla legge e al presente Statuto."

Articolo 2

All'articolo 24 il comma 1 viene modificato come segue:

"Il referendum si può indire, alle condizioni prescritte dalla legge e dal presente Statuto, per decidere in merito a una questione di importanza locale nell'ambito dell'autogoverno di competenza del Consiglio municipale della Città di Pola come pure in merito ad altre questioni definite dalla legge."

dopo il comma 1 si aggiunge il nuovo comma 2 che recita:

Al procedimento di esecuzione del referendum vengono adeguatamente applicate le disposizioni di legge che regolano le attività dello stesso.

L'attuale comma 2 diventa comma 3.

Articolo 3

Nel titolo sopra l'articolo 31 il titolo del punto 2 Richiesta del parere" si modifica come segue:

"2 Comizio dei cittadini"

Articolo 4

L'articolo 31 viene modificato e recita:

"I comizi dei cittadini possono essere convocati affinché la cittadinanza si esprima e avanzi pareri su alcuni temi e proposte legate all'ambito dell'autogoverno della Città nonché discutere le esigenze e gli interessi dei cittadini di importanza locale, in conformità con la legge e lo statuto.

I comizi dei cittadini si convocano per l'intera area o per parte dell'area di copertura del comitato locale.

Affinché le deliberazioni dei comizi dei cittadini siano valide, è necessaria la presenza di al minimo il 5% degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori del comitato locale per il cui territorio è stato convocato il comizio dei cittadini.

Ai comizi dei cittadini si decide con voto pubblico, a meno che non venga presa una decisione a maggioranza dei cittadini presenti in merito al voto segreto.

Il parere ottenuto dal comizio dei cittadini è obbligatorio per il comitato locale, è consultivo per il consiglio municipale e il sindaco e non li vincola.

Articolo 5

L'articolo 32 viene modificato e recita:

“I comizi dei cittadini vengono convocati dal consiglio del comitato locale, su proposta di 1/3 dei membri del consiglio. Il Consiglio municipale è tenuto ad esaminare la proposta entro 60 giorni dal giorno della ricezione della stessa e, nel caso in cui la proposta non venga accettata, è tenuto ad informare il proponente dei motivi del rifiuto. Il comizio dei cittadini viene convocato dal presidente del comitato locale entro 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del comitato.

I comizi dei cittadini possono essere convocati anche dal Consiglio municipale e dal Sindaco allo scopo di discutere e consentire alla cittadinanza di esprimersi in merito a questioni di rilievo per la Città.

Quando i comizi dei cittadini vengono convocati dal Consiglio municipale o dal Sindaco al fine di richiedere un parere su una proposta di atto generale o altra questione di competenza della Città, i comizi vengono convocati per l'intera area o per una parte del territorio cittadino, singoli abitati o parti di abitati nell'area cittadina, e possono essere convocati anche per l'intera area o per una parte dell'area del comitato locale.

Con la Decisione di cui al comma 1 e 2 si stabiliscono le questioni per le quali sarà richiesto il parere del comizio dei cittadini e il termine entro il quale il parere dovrà essere trasmesso.

La proposta di richiesta del parere può essere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio municipale e dal Sindaco.

Il Consiglio municipale è tenuto ad esaminare la proposta entro 60 giorni dal giorno in cui la proposta è stata ricevuta e, nel caso in cui la proposta non venga accettata, è tenuto ad informare il proponente delle ragioni del rifiuto.

Il comizio dei cittadini viene convocato dal presidente del Consiglio municipale entro il termine di 15 giorni dal giorno in cui viene emanata la decisione del Consiglio municipale.

Articolo 6

Nel titolo sopra l'articolo 34 il titolo del punto “3 Proposta degli atti” si modifica come segue:

“3 Proposta di atti generali e petizioni”

Articolo 7

L'articolo 34 viene modificato e recita:

“I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un atto generale o la risoluzione di una determinata questione nel suo ambito e di presentare istanze su questioni rientranti nell'ambito dell'autogoverno della Città, ai sensi della legge e dello Statuto .

La proposta e le petizioni devono essere discusse dal Consiglio municipale se supportate da almeno il 10% del numero totale di elettori della Città e fornire una risposta ai richiedenti entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della proposta.

Le proposte e le petizioni possono essere presentate tramite consegna diretta all'ufficio protocollo della Città di Pola e possono anche essere presentate tramite posta elettronica secondo le capacità tecniche della Città all'indirizzo e-mail dell'Ufficio protocollo con indicato l'indirizzo del richiedente.

Il Consiglio municipale è tenuto a dare la risposta ai proponenti entro e non oltre 3 mesi dal ricevimento della proposta.

Articolo 8

All'articolo 35 comma 3 dopo le parole “organi della Città” si aggiunge il punto e si cancella il testo fino alla fine del comma.

Dopo il comma 3 articolo 35 si aggiunge il nuovo comma 4 che recita:

“Le istanze e i ricorsi possono essere presentati tramite consegna diretta all'ufficio protocollo della Città di Pola o tramite posta elettronica secondo le capacità tecniche della Città all'indirizzo e-mail dell'Ufficio protocollo pisarnica@pula.hr con indicato l'indirizzo del richiedente.

Articolo 9

All'articolo 40 il comma 1 viene modificato come segue:

Il Consiglio municipale ha 21 consiglieri eletti a norma di legge.

Articolo 10

All'articolo 48 il comma 2 viene modificato come segue:

“Il consigliere ha il diritto a un'assenza non pagata giustificata dal lavoro per partecipare ai lavori del Consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro.

Articolo 11

All'art. 52 dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 che recita:

“In caso di circostanze speciali che implicano un evento o una determinata situazione che non poteva essere prevista e non avrebbe potuto essere influenzato e che attualmente mette in pericolo l'ordinamento giuridico, la vita, la salute o la sicurezza della popolazione e dei beni di maggiore valore, le sessioni degli organi di rappresentanza eccezionalmente possono tenersi in videoconferenza o per via elettronica.

Articolo 12

All'articolo 53 comma 1 le parole: “9 (nove) consiglieri” si sostituiscono con le parole: „1/3 dei consiglieri“.

Il comma 3 cambia e recita:

“Decorsi i termini stabiliti dal presente articolo, la seduta può essere convocata, in base alla richiesta di 1/3 dei consiglieri, del capo dell'organo centrale per l'amministrazione statale addetta alle attività di autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 13

All'art. 61 dopo il comma 4 si aggiunge il comma 5 che recita:

“Il vicesindaco che svolge la funzione di Sindaco è il vicesindaco che è stato eletto nelle elezioni dirette assieme al Sindaco e la funzione di sindaco viene da lui svolta se il

sindaco, per la durata del mandato, è impedito a svolgere il proprio incarico.”

I commi 5, 6 e 7 diventano commi 6, 7 e 8 e al comma 6 i numeri “3e 4” cambiano nei numeri “3, 4 e 5” e al comma 8 le parole “comma 3” cambiano e recitano “comma 7”.

Articolo 14

L’articolo 65 viene modificato e recita:

Il sindaco ha un vice sindaco che viene eletto alle elezioni dirette insieme al sindaco e che svolge la funzione di sindaco se il mandato del sindaco è cessato dopo la scadenza di due anni e se il sindaco, a causa di un’assenza prolungata o altro motivi, non è in grado di svolgere le sue mansioni.

Oltre al vice di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco, sulla base dei diritti acquisiti della minoranza nazionale italiana di rappresentare i rappresentanti nell’organo esecutivo della Città di Pola, ha un vice sindaco appartenente alla quota della minoranza nazionale italiana.

Il comma 3 dell’articolo 65 si cancella.

Articolo 15

L’articolo 66 viene modificato e recita:

Il sindaco può affidare lo svolgimento di determinati compiti di sua competenza al vice sindaco eletto insieme a lui e al deputato tra le fila della minoranza nazionale italiana.

Nello svolgimento dei compiti affidati, il vice è tenuto a seguire le istruzioni del sindaco.

Affidando i compiti al proprio vice, non si esaurisce la responsabilità del sindaco per il loro svolgimento.

Articolo 16

All’articolo 67 il comma 4 si modifica come segue:

“Se la comunicazione scritta non specifica la data di inizio della nuova modalità di esecuzione delle mansioni, la nuova modalità di esecuzione inizia il primo giorno del mese successivo alla consegna di tale comunicazione.”

Articolo 17

All’art. 68 comma 3 dopo il punto 6 si aggiunge un nuovo punto 7 che recita:

“7 revoca tramite referendum.”

Il comma 2 cambia e recita:

“In merito ai presenti cambiamenti durante il mandato il sindaco e il vicesindaco, l’assessore responsabile dell’organo amministrativo preposto ai rapporti con il pubblico impiego ne informa senza indugio l’organo dell’amministrazione statale competente per l’amministrazione regionale e territoriale (regionale).”

Articolo 18

All’art. 99 comma 2 Comizi dei cittadini” e l’articolo 99 si cancella.

Articolo 19

La presente Delibera statutaria entra in vigore l’ottavo giorno dalla data di pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola, eccetto le disposizioni che in conformità agli articoli 10., 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, e 26 degli emendamenti alla Legge sull’amministrazione locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale 144/20) che entrano in vigore il giorno d’entrata in vigore della Delibera sull’indizione delle prime seguenti elezioni amministrative per i membri degli organi rappresentativi

delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) e dei sindaci comunali, cittadini e dei Presidenti delle Regioni.

CLASSE: 021-05/18-01/9

N.PROT:2168/01-01/-02-0009/-21-18

Pola, 20 gennaio 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15 - correzione, 123/19, 98/2019 e 144/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 gennaio 2021, emana le

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO del Consiglio municipale della Città di Pola

Articolo 1

Nel Regolamento interno del Consiglio municipale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1/13, 14/15 e 2/18 – testo emendato, 5/19 e 2/20, di seguito: Regolamento),

all'articolo 2 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) La seduta costitutiva del Consiglio municipale è convocata dal responsabile dell'organo amministrativo competente per gli affari del Consiglio municipale o da un funzionario da lui autorizzato.

Articolo 2

All'articolo 46 il comma 1 viene modificato come segue:

“- consegnandolo direttamente presso l'ufficio protocollo della Città di Pola o per via telematica all'indirizzo e-mail: pisarnica@pula.hr, con indicato l'indirizzo del richiedente.”

Articolo 3

All'articolo 52 comma 2 dopo le parole “Sindaco” si cancella la parola “o” e aggiunge la virgola e dopo la parola “Governo RC” cancella il punto e aggiungono le parole: “o l'organo di lavoro per il piano e le finanze”.

Articolo 4

All'articolo 79 il comma 1 cambia e recita:

“ Dopo l'apertura della seduta e prima di approvare l'ordine del giorno, il presidente del Consiglio municipale, stabilisce la presenza dei consiglieri facendo l'appello, controllando i fogli di presenza, o per iscrizione telematica.”

Articolo 5

All'articolo 83 del Regolamento dopo il comma 2 si aggiunge il nuovo comma 3 che recita:

“In caso di circostanze speciali che implicano un evento o una determinata situazione che non poteva essere prevista e non avrebbe potuto essere influenzato e che attualmente mette in pericolo l'ordinamento giuridico, la vita, la salute o la sicurezza della popolazione e dei beni di maggiore valore, le sessioni degli organi di rappresentanza eccezionalmente possono tenersi in videoconferenza o per via elettronica.”

Articolo 6

All'articolo 36 comma 6, articolo 68 comma 2, articolo 82 comma 2, articolo 87 comma 2, il numero e le parole “9

(nove)” e articolo 53 comm 3 il numero e le parole “8 (otto) cambiano e recitano: „1/3“.

Articolo 7

All' art. 92 comma 1 alinea 6 Regolamento dopo le parole “interpellanze dei consiglieri” si cancellano “nel testo integrale”.

Articolo 8

Le presenti Modifiche al Regolamento interno entrano in vigore l'ottavo giorno della pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Città di Pola“.

CLASSE: 021-05/13-01/27

N.PROT:2168/01-01-02-0009/-21-32

Pola, 20 gennaio 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

**NUMERO 04/21
PAGINA 36**

La Città di Pula-Pola (CIP: 79517841355), Foro 1, rappresentata dal Sindaco Boris Miletic,

e
la società STANOINVEST HOLDING s.r.l. (CIP 41266265078) di Pola, via Mutila 5, rappresentata dal membro del consiglio direttivo Ivica Salvador concludono il seguente

CONTRATTO

Articolo 1

Con il presente Contratto le parti contrattuali regolano le relazioni reciproche derivanti dagli interessi dell'investitore STANOINVEST d.o.o. Pola (di seguito nel testo: investitore) per la partecipazione al finanziamento della strada di accesso con infrastruttura complementare, ossia della costruzione dell'infrastruttura comunale nell'abitato di Vidikovac a Pola sulle p.c.n. 5592/1 c.c. Pola.

Si stabilisce che l'investitore finanzia in base al presente Contratto la preparazione del terreno per la costruzione, l'ottenimento di tutti gli atti necessari e della documentazione, l'elaborazione degli elaborati per la stima del valore del terreno e la soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali del terreno su cui si costruirà la strada nonché la costruzione della strada con sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica.

Si stabilisce che in base al Contratto si prenderanno le misure come stabilito nel comma 2 del presente articolo allo scopo della realizzazione secondo l'ordine e in base al versamento dei mezzi finanziari necessari da parte dell'investitore.

Articolo 2

Si stabilisce che la Città di Pola ha dato l'approvazione per la conclusione del presente Contratto in base alla Conclusione del Sindaco CLASSE: 340-03/19-01/147, NUMPROT: 2168/-03-03-01/-337-20-5 del 10/ 02/ 2020. Nel preventivo dei costi è stimato il valore della preparazione per la costruzione e la realizzazione della strada con il sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche e l'illuminazione pubblica. Nel preventivo non è compresa la risoluzione dei rapporti giuridico - patrimoniali del terreno su cui si costruirà la strada, e il valore del terreno si stabilirà in base all'elaborato della stima del valore in conformità alle prescrizioni sulla valutazione dei valori dell'immobile. La Conclusione del Sindaco della Città di Pola e il preventivo delle spese di sistemazione della strada di accesso sono allegati al presente Contratto.

L'Investitore si impegna a versare alla Città di Pola a titolo delle spese di preparazione per la costruzione l'importo di 85.000,00 kune entro 15 giorni dalla firma del Contratto.

L'Investitore si impegna a versare l'importo completo per la realizzazione della strada con drenaggio delle acque meteoriche e illuminazione pubblica in base al valore stimato per l'esecuzione dei lavori nel progetto principale che sarà realizzato per l'infrastruttura stradale, il tutto prima dell'ottenimento degli atti per la costruzione (licenza edile) per la strada d'accesso con drenaggio delle acque meteoriche e illuminazione pubblica. La richiesta per l'ottenimento degli atti per la realizzazione della costruzione (licenza edile) sarà

accessibile solo in seguito al pagamento.

L'Investitore si impegna a pagare gli importi richiesti prima di intraprendere tutte le azioni necessarie ai fini della realizzazione del Contratto, ovvero fornirà integralmente le risorse finanziarie per la sua realizzazione.

L'importo pagato delle spese di sistemazione della strada fino all'altezza del contributo comunale calcolato per la costruzione dell'edificio, sarà riconosciuto nell'importo pagato del contributo comunale in conformità alle prescrizioni sull'economia comunale e le prescrizioni sulla sistemazione dello spazio.

Nel caso in cui l'importo delle spese di sistemazione della strada sia maggiore dell'importo calcolato nel contributo comunale, l'investitore si impegna a sostenere le spese senza il diritto di rimborso.

Articolo 3

La Città di Pola si impegna a iniziare con l'avvio dei lavori allo scopo di adempire al presente Contratto immediatamente in seguito al pagamento dell'importo di 85.000,00 kune di cui all'articolo 2 del presente Contratto.

I rapporti giuridico - patrimoniali si risolveranno in base all'elaborato di valutazione del valore del terreno su cui si costruirà la strada con infrastruttura complementare. Nel caso in cui l'investitore sia anche il proprietario del terreno che è parte integrante della strada pianificata, le parti contraenti stabiliscono che l'importo che l'Investitore sarà tenuto a versare in base al presente Contratto per la risoluzione dei rapporti giuridico - patrimoniali sul terreno in oggetto, sarà compensato con l'importo di compravendita che la Città di Pula-Pola avrebbe pagato per l'acquisto del terreno all'Investitore. Nel caso in cui il terreno che entrerà a far parte integrante della strada sia di proprietà di terzi, l'Investitore è tenuto ad assicurare i mezzi per la risoluzione dei rapporti giuridico - patrimoniali con il pagamento degli stessi a titolo della Città di Pula-Pola.

Le parti contrattuali stabiliscono in accordo che l'investitore, in base all'invito della Città di Pola, verserà i mezzi necessari e la Città di Pola attuerà le procedure di appalto e le operazioni allo scopo di adempire al presente Contratto, e i termini di esecuzione saranno stabiliti in seguito all'attuazione del relativo procedimento di appalto pubblico.

La stima completa di tutte le spese sarà stabilita al termine di tutte le operazioni che si attueranno al fine della realizzazione del presente Contratto.

Articolo 4

Le parti contraenti firmano il Contratto sotto forma di consenso ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente Contratto e cercheranno di risolvere qualsiasi controversia principalmente in via amichevole, altrimenti la controversia sarà risolta dal tribunale competente.

Articolo 5

Il presente Contratto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Città di Pola in conformità alle disposizioni dell'articolo 167 comma 5 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 65/17, 114/18 e 39/19).

Il presente Contratto è redatto in (5) copie di cui quattro (4) copie vanno alla Città di Pula-Pola e all'investitore ne va una (1) copia.

CLASSE: 944-09/20-03/2

N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0292-20/-5

Pola, 22/12/2020

INVESTITORE
CITTA' DI PULA-POLA
STANOINVEST d.o.o.
IL SINDACO
Membro del consiglio direttivo
Boris Miletić, v.r.
Ivica Salvador, v.r.

Ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali ("Gazzetta ufficiale" n. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), il Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Pula-Pola alla seduta del 07/06/2020 a Pula-Pola ha emanato lo

STATUTO

del Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Pula-Pola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Nel presente Statuto si definiscono la denominazione, la sede legale ed il territorio su cui opera il Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Pula-Pola (nel testo che segue: Consiglio). Lo Statuto disciplina la rappresentanza, le attività per il raggiungimento degli scopi, gli organi del Consiglio, la loro composizione, elezione, revoca, poteri e modalità di deliberazione del Consiglio. Lo Statuto prevede inoltre disposizioni in materia di proprietà, modalità di acquisizione della proprietà e altre questioni di rilievo per il Consiglio.

Articolo 2

1) Il Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Pula-Pola è un'istituzione dell'autogoverno della minoranza bosniaca istituita con l'obiettivo di migliorare, preservare e proteggere la posizione dei membri della minoranza nazionale bosniaca nella Città di Pula-Pola e partecipare alla vita pubblica e gestire gli affari locali nella Città di Pula-Pola.

2) Il fondamento giuridico del Consiglio comprende:

A) gli articoli 3, 14, 15 e 43 della Costituzione della Repubblica di Croazia, nei quali si proclamano i principi di libertà, di parità dei diritti e di uguaglianza nazionale quali valori portanti dell'ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia, propri dei suoi cittadini senza distinzione di nascita, di appartenenza nazionale o di credo religioso. Articoli nei quali si proclama l'uguaglianza di tutti i cittadini della Repubblica di Croazia indipendentemente se appartenenti a popoli o a minoranze nazionali e si garantisce il diritto alla libera associazione dei cittadini, finalizzata alla tutela e alla promozione dei loro interessi politici, nazionali, culturali, economici e sociali.

b) La Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia (nel testo che segue: Legge costituzionale) nella quale si riconosce, tra l'altro, la libertà di espressione della propria appartenenza nazionale; il diritto delle comunità o minoranze etniche e nazionali all'organizzazione e all'associazione finalizzata al soddisfacimento dei propri interessi di ordine nazionale; la tutela del diritto di partecipazione paritetica alla gestione della cosa pubblica nonché il godimento dei diritti di ordine politico, economico e culturale.

3) Il Consiglio opera in base al principio di trattare i diritti dei bosniaci nella Repubblica di Croazia come diritti umani e civili inalienabili, conformemente al sistema costituzionale della Repubblica di Croazia e ai documenti internazionali pertinenti, basati sul diritto delle comunità etniche e nazionali

o minoranze di esprimere liberamente i diritti nazionali, nel pieno rispetto dell'indipendenza, dell'unicità, dell'integrità territoriale e dell'ordine costituzionale della Repubblica di Croazia.

Articolo 3

1) La denominazione completa del Consiglio è: Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Pula-Pola

2) Il nome del Consiglio nella lingua e scrittura della minoranza nazionale bosniaca è: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule-Pola.

3) La denominazione abbreviata del Consiglio è: VBNMGP.

4) La sede del Consiglio è a Pula-Pola, via Zagabria n. 14^c, Croazia.

5) Il Consiglio opera sul territorio della Città di Pula-Pola

6) Il Consiglio è rappresentato dal Presidente e, in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio autorizzato dal Presidente del Consiglio

Articolo 4

1) Il Consiglio è persona giuridica fondata senza scopo di lucro.

2) Il Consiglio acquisisce lo status di persona giuridica con l'iscrizione nel Registro dei consigli delle minoranze nazionali custodito presso il ministero competente all'amministrazione pubblica.

Articolo 5

Al fine di armonizzare e promuovere gli interessi comuni il Consiglio può fondare un coordinamento di consigli di minoranze nazionali oppure divenirne membro.

Articolo 6

1) Il Consiglio ha un proprio timbro.

2) Il Consiglio con particolare delibera definisce la forma, il numero e le modalità d'uso del timbro.

Articolo 7

1) Il Consiglio usa i simboli e celebra le ricorrenze della minoranza nazionale italiana autoctona nella Repubblica di Croazia.

2) I simboli e le ricorrenze della minoranza nazionale italiana autoctona nella Repubblica di Croazia vengono definiti dall'organo di coordinamento dei consigli della minoranza italiana, in armonia con l'articolo 33 comma 5 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

Il Consiglio definisce, per il territorio di sua competenza e tramite particolare delibera, le modalità d'uso dei simboli nonché la celebrazione delle ricorrenze nell'ambito della propria attività.

Articolo 8

1) Il Consiglio può avere la Giornata del Consiglio.

2) Il Consiglio con particolare delibera definisce la modalità e la data di celebrazione della Giornata del Consiglio.

II. FINALITÀ E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Articolo 9

1) Gli obiettivi del Consiglio sono proteggere i diritti e promuovere gli interessi dei membri della minoranza nazionale bosniaca in conformità con le disposizioni della legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali.

2) Nell'ambito di ciò, il Consiglio ha come obiettivo:

a) affermare e realizzare i diritti e gli interessi nazionali, culturali, educativi, sociali, economici e altri diritti collettivi e interessi dei Bosniaci;

b) proteggere e promuovere l'identità nazionale, culturale, linguistica e religiosa dei Bosniaci;

2) creare le condizioni necessarie al funzionamento delle organizzazioni e delle istituzioni d'interesse per la minoranza nazionale dei Bosniaci nell'ambito di competenza del Consiglio;

d) sviluppare la cooperazione all'interno della comunità nazionale bosniaca, la cooperazione della minoranza nazionale bosniaca con altre minoranze nazionali e la cooperazione delle organizzazioni e istituzioni nazionali bosniache con altre organizzazioni e istituzioni nazionali;

e) cooperare e sviluppare relazioni con la madre patria Bosnia ed Erzegovina;

f) cooperare e sviluppare relazioni con i bosniaci al di fuori della Repubblica di Croazia.

Articolo 10

Nella realizzazione delle proprie finalità il Consiglio collabora con gli organi statali della Repubblica di Croazia, con gli organi della Città di Pula-Pola, con organizzazioni ed enti governativi e non governativi, nonché con organizzazioni ed enti di carattere internazionale, promuovendo le seguenti attività:

a) propone agli organi della Città di Pola le misure per lo sviluppo della posizione della minoranza nazionale bosniaca nella Città di Pola, includendo l'assegnazione delle proposte degli atti generali che definiscono le questioni importanti per la minoranza nazionale;

b) propone i candidati alle funzioni negli organi dell'amministrazione statale e negli organi della Città di Pula-Pola;

c) essere informati su tutte le questioni che saranno discusse dall'organo di lavoro del Consiglio cittadino della Città di Pula-Pola e che riguardano la posizione della minoranza nazionale bosniaca;

d) esprime pareri e proposte sui programmi televisivi e radiofonici, a diffusione locale e regionale, riservati alle minoranze nazionali o che si riferiscono a questioni riguardanti le minoranze nazionali;

e) esamina e si esprime su leggi ed altre normative (inclusi i disegni di legge o d'altre normative ancora in procedura d'approvazione), con le quali vengono regolati i diritti nazionali, le libertà individuali ed i diritti del cittadino (sistema elettorale; struttura, competenze e procedure di lavoro degli organi statali; sfera dell'autogoverno e dell'amministrazione locale ed altre questioni d'interesse per la minoranza nazionale italiana autoctona), nonché la realizzazione dei diritti e delle libertà civili, individuali, economiche, sociali, culturali e d'altro genere proprie degli Italiani della Repubblica di Croazia ovvero attinenti alla loro piena uguaglianza nella Repubblica di Croazia - riservandosi di inviare agli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario della Repubblica di Croazia pareri,

proposte, esposti ed iniziative a riguardo;

f) segue l'attuazione della politica di uguaglianza nazionale, di tutela e di promozione dell'identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana autoctona, e sottopone alle autorità dell'autogoverno locale sul territorio di sua competenza, ossia agli organi e alle istituzioni dello Stato preposte alla materia, pareri e raccomandazioni in merito;

g) è tenuto ad informare il ministero incaricato dell'amministrazione generale se ritiene che l'atto generale della Città di Pula - Pola o una sua disposizione sia contraria alla Costituzione, alla legge costituzionale o alle leggi speciali che disciplinano i diritti e le libertà minoranze. La notifica sia trasmette al Sindaco della Città di Pula-Pola e al Consiglio per le Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia;

h) esprime le proprie proposte, raccomandazioni e pareri in ordine all'esercizio del diritto ad un'adeguata rappresentanza negli organi statali, negli organi della Città di Pula-Pola e nei servizi pubblici, in conformità alla Legge Costituzionale, alle altre leggi e decisioni e agli atti internazionali adottati dalla Repubblica della Croazia i diritti delle comunità o minoranze etniche e nazionali a un'adeguata partecipazione e rappresentanza negli affari pubblici, compresi quelli relativi alla protezione e alla promozione della posizione delle comunità o minoranze etniche e nazionali;

III. ELEZIONI, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 11

1) I membri del Consiglio (di seguito: consiglieri) sono eletti direttamente, a scrutinio segreto, dai membri della minoranza nazionale bosniaca residenti nel territorio della Città di Pula-Pola.

2) Il mandato dei consiglieri è di quattro anni.

3) I candidati alla carica di consigliere possono essere nominati da associazioni della minoranza nazionale bosniaca o da almeno 20 appartenenti della minoranza nazionale bosniaca residenti nel territorio della Città di Pula-Pola.

Articolo 12

1) Diritti e doveri dei membri del Consiglio:

a) eleggere e venire eletti negli organi del Consiglio;

b) partecipare ai lavori delle sedute del Consiglio e discuterne e votarle;

c) partecipare alla realizzazione dell'attività del Consiglio e contribuire al conseguimento dei suoi fini;

d) partecipare alle sedute degli organi operativi del Consiglio e di avvalersi della facoltà di prendere la parola, mentre negli organi operativi di cui è membro di avvalersi anche del diritto di voto;

e) di essere informato sull'attività e sulla gestione finanziaria del Consiglio;

f) di formulare proposte, pareri ed osservazione sull'operato del Consiglio e dei suoi organi operativi;

g) informare il Consiglio sui problemi e le esigenze della minoranza nazionale bosniaca;

h) attenersi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti generali del Consiglio;

h) di tutelare l'immagine pubblica del Consiglio e di elevarne il prestigio.

2) Il consigliere ha anche altri diritti e doveri previsti

dalle norme del presente Statuto e da altri atti generali del Consiglio.

Articolo 13

Il mandato di consigliere scade prima della scadenza del normale quadriennio nei seguenti casi:

a) se nella stessa autonomia viene eletto sindaco della città, sindaco del comune o presidente della regione e i suoi sostituti che vengono eletti insieme a lui, il giorno in cui inizia con l'esercizio della nuova funzione,

b) se rassegna le dimissioni, il giorno di recapito delle dimissioni per iscritto in conformità alle regole di recapito previste dalla Legge sul procedimento amministrativo generale,

c) se con una decisione del tribunale passata in giudicato gli è stata tolta la capacità di agire, il giorno in cui la stessa passa in giudicato,

d) se con una sentenza del tribunale passata in giudicato è stato condannato a una pena detentiva incondizionata della durata superiore a un mese, il giorno in cui la sentenza passa in giudicato,

e) se cessa la residenza nel territorio della Città di Pola, il giorno in cui avviene la disdetta della residenza,

f) se la cittadinanza croata cessa in conformità con le disposizioni della legge che regola la cittadinanza croata, il giorno della sua cessazione,

g) se, in quanto componente di una minoranza nazionale, viene cancellato dall'albo degli elettori del territorio per il quale è stato eletto, secondo quanto previsto da una legge speciale

h) in caso di decesso.

Articolo 14

1) I membri del Consiglio possono ricevere un risarcimento delle spese sostenute per lo svolgimento dei lavori per il Consiglio e un compenso mensile, fino all'importo previsto dall'Ordinanza sul rimborso delle spese e sulla remunerazione del lavoro ai membri del Consiglio e ai rappresentanti delle minoranze nazionali.

2) La decisione sull'importo della retribuzione mensile per il lavoro e il rimborso delle spese dei membri del consiglio è presa dal Consiglio cittadino della Città di Pula-Pola.

IV. ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA ED ORGANI DEL CONSIGLIO

Articolo 15

1) Il Consiglio è composto da 15 consiglieri.

2) Il Consiglio può discutere e decidere se alla sessione è presente la maggioranza dei consiglieri.

3) Se alla seduta non è presente la maggioranza di tutti i membri del Consiglio, il presidente convoca una nuova seduta entro il termine di 7 (otto) giorni.

4) Il Consiglio, a maggioranza di tutti i consiglieri, adotta lo statuto, il regolamento interno, il programma di lavoro, il piano finanziario, il rendiconto finale, la delibera sull'elezione e la revoca del presidente e dei deputati sull'istituzione o l'adesione al Coordinamento nazionale delle minoranze bosniache delle minoranze, e negli altri casi previsti dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento interno del Consiglio.

5) In caso di particolare urgenza il Consiglio può deliberare per corrispondenza ovvero per via elettronica. Nei suddetti casi le procedure decisionali vengono stabilite

dal Regolamento di procedura. Non è consentito deliberare per corrispondenza o per mezzo elettronico sulle questioni previste dalle norme del precedente comma (4), per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.

6) Il Consiglio delibera con voto palese eccetto nei casi riguardanti la nomina e la revoca del mandato al presidente e al vicepresidente oppure quando il voto segreto viene richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri.

Articolo 16

1) Le sessioni del Consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio, almeno una volta ogni 3 mesi, secondo la decisione e l'ordine del giorno determinati nella sessione della Presidenza.

2) La convocazione della seduta avviene mediante invito scritto (consegna elettronica o per posta ordinaria) ai membri del Consiglio almeno 7 giorni prima della seduta.

3) L'invito comprende i dati concernenti la sede ed il termine di svolgimento della seduta nonché la proposta di ordine del giorno. In allegato all'invito si inviano i materiali inerenti ai punti all'ordine del giorno.

4) In deroga al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, in casi urgenti, il Consiglio può essere convocato in un termine più breve con consegna dei materiali direttamente in seduta.

Articolo 17

(1) Durante le sedute viene redatto un verbale.

2) Il verbale in sintesi, comprensivo dell'elenco dei consiglieri presenti e assenti alla seduta del Consiglio si sottopone a verifica nel corso della prima seduta successiva.

3) Il verbale viene obbligatoriamente sottoscritto dal presidente del Consiglio oppure da chi presiede la seduta, nonché dal verbalista.

Articolo 18

1) Almeno un terzo (1/3) dei consiglieri ha diritto di chiedere per iscritto al Presidente del Consiglio la convocazione di una sessione straordinaria.

2) Il presidente convoca il Consiglio in seduta straordinaria entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui tale richiesta è stata presentata da 1/3 dei consiglieri eletti.

3) Tale richiesta di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria viene consegnata al presidente in forma scritta, comprensiva di argomentazione, di proposta di ordine del giorno, dei materiali per ogni singolo punto messo all'ordine del giorno e delle firme dei richiedenti.

4) Nel caso in cui il presidente non convochi la seduta nei termini previsti e con l'ordine del giorno proposto nella richiesta di convocazione, la seduta sarà convocata dal consigliere delegato da tutti i firmatari della richiesta.

5) La seduta convocata su richiesta dei consiglieri viene presieduta dal presidente del Consiglio o dal vicepresidente, qualora presenti alla seduta. In caso contrario, la seduta viene presieduta dal firmatario dell'invito o dalla persona che i consiglieri presenti eleggono a maggioranza di voti.

Articolo 19

1) Il Consiglio ha i seguenti diritti e doveri:

a) adotta e interpreta lo statuto e le sue modifiche e integrazioni,

b) adotta e interpreta il regolamento interno e le sue modifiche e integrazioni,

c) adotta il programma e il piano di lavoro del Consiglio,

d) emana il piano finanziario,

e) adotta il conto consuntivo,

f) delibera sulle modalità di svolgimento delle mansioni tecniche, amministrative e professionali;

g) decide in merito all'adesione e al ritiro dall'Organo di coordinamento della minoranza nazionale bosniaca sul territorio della Repubblica di Croazia,

g) decide in merito alla cooperazione con consigli e rappresentanti della minoranza nazionale bosniaca nel territorio della Repubblica di Croazia,

i) decide sulla cooperazione con i consigli delle altre minoranze nazionali, ovvero sull'adesione all'organo di coordinamento delle altre minoranze nazionali nel territorio della Regione Istriana,

j) decide sulla cooperazione con organizzazioni non governative e altre organizzazioni e istituzioni nella Repubblica di Croazia e all'estero,

k) elegge e revoca il mandato al presidente;

l) elegge e revoca il mandato al vicepresidente;

m) elegge e revoca il mandato ai rappresentanti e ai loro sostituti delegati presso l'Organo di coordinamento della minoranza nazionale bosniaca,

n) propone i candidati a membro della Consulta per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia che si scelgono tra le file dei membri dei consigli delle minoranze nazionali,

o) decide in merito ai premi e riconoscimenti,

p) decide su premi e riconoscimenti ed espleta anche altre mansioni di sua competenza in armonia con la legge ed il presente Statuto;

2) Ogni consigliere detiene il diritto di proporre atti e decisioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio.

Articolo 20

Sono organi del Consiglio:

a) Il Presidente del Consiglio

b) Il vicepresidente.

Articolo 21

1) Il Consiglio ha il presidente.

2) Il Consiglio elegge il presidente, dalle file dei propri consiglieri a scrutinio segreto.

3) Per l'elezione e la revoca del mandato del presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.

4) Previa richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri, il Consiglio decide sulla revoca del presidente.

5) Il mandato del presidente è di 4 anni.

6) Il vicepresidente risponde del proprio lavoro al Consiglio.

7) Il presidente ha i seguenti diritti e doveri:

a) rappresenta il Consiglio;

b) convoca, propone l'ordine del giorno e presiede le sessioni del Consiglio,

c) cura la procedura d'approvazione e convalida con la propria firma il testo degli atti approvati,

d) coordina la collaborazione con gli altri consigli delle minoranze nazionali sul territorio di competenza;

e) coordina la cooperazione con i consigli e i rappresentanti della minoranza nazionale bosniaca e altre associazioni della comunità bosniaca nella Repubblica di Croazia,

f) firma le decisioni e gli atti emanati dal Consiglio,

g) firma i documenti finanziari ed è il proponente del

piano finanziario del Consiglio,

h) approva, considerando le disponibilità finanziarie del Consiglio, i viaggi di servizio in Croazia e all'estero;

i) inoltra la richiesta per i mezzi finanziari necessari al funzionamento del Consiglio;

j) assicura la pubblicità dei lavori e stabilisce quali documenti e dati siano di carattere riservato;

k) vigila sulle modalità di conduzione, sulla verifica e la custodia dei verbali delle sedute del Consiglio,

l) il presidente espleta anche altre mansioni previste dalle vigenti norme di legge, dal presente Statuto e dagli altri atti del Consiglio.

8) In caso di revoca del Presidente del Consiglio, le sue funzioni vengono svolte dal vice Presidente del Consiglio fino all'elezione del nuovo Presidente.

9) Il Consiglio è tenuto ad eleggere un nuovo presidente entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera che ne revoca il mandato.

10) Nel caso in cui il Consiglio non proceda all'elezione del presidente nei termini previsti dal comma precedente del presente articolo, della situazione viene informato la Consulta delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia.

Articolo 22

1) Il Consiglio ha un vicepresidente.

2) il Consiglio elegge il vicepresidente con votazione a scrutinio segreto.

3) Per l'elezione e la revoca del mandato del vicepresidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.

4) Quando richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri, il Consiglio delibera sulla revoca del vice presidente.

5) Il mandato del vicepresidente del Consiglio è di 4 anni.

6) Il vicepresidente risponde del proprio operato al Consiglio.

7) Il vicepresidente del Consiglio sostituisce il presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di un suo impedimento.

8) Le condizioni e la procedura in cui sostituisce il presidente e assume l'esercizio delle funzioni di presidente sono disciplinate dal Regolamento.

9) Il vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti di sua competenza per i quali è autorizzato.

V. FINANZIAMENTI E PATRIMONIO

Articolo 23

1) La Città di Pula-Pola, in ottemperanza alla Legge costituzionale, assicura i mezzi per il funzionamento del Consiglio, inclusi i mezzi per le mansioni amministrative, mentre può assicurare i mezzi per lo svolgimento di particolari attività stabilite dal programma di lavoro del Consiglio.

2) I mezzi materiali e finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività del Consiglio si assicurano dalle seguenti fonti:

A) mezzi dal Bilancio statale della Repubblica di Croazia.

B) mezzi percepiti da organizzazioni ed enti internazionali;

C) donazioni;

D) regali,

E) eredità,

F) entrate proprie,

G) altri introiti in armonia con le vigenti disposizioni di legge.

3) Le operazioni finanziarie del Consiglio devono essere registrate nei libri contabili e conservate in conformità con i regolamenti applicabili della Repubblica di Croazia che disciplinano le operazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro.

4) Il Consiglio dispone di un giro conto e può avere un conto in valuta estera.

5) Il Consiglio, con propria decisione, determina le persone autorizzate per le operazioni materiali e finanziarie e le persone autorizzate ad approvare e firmare la documentazione di pagamento.

6) Con la sua decisione, il Consiglio può, se necessario, disciplinare più dettagliatamente le operazioni materiali e finanziarie del Consiglio.

7) Le entrate e le spese del Consiglio sono determinate dal piano finanziario e il finanziamento è effettuato secondo il piano finanziario e le decisioni del Consiglio.

Articolo 24

1) Il Consiglio amministra i propri beni in base ai principi di una corretta gestione.

2) Il Consiglio risponde dei suoi obblighi con tutto il suo patrimonio.

3) La proprietà del Consiglio è costituita da beni mobili ed immobili.

4) La proprietà del Consiglio viene registrata nei libri contabili in armonia con le vigenti disposizioni di legge.

VI. PUBBLICITA' DEL LAVORO

Articolo 25

1) Il lavoro del Comitato è pubblico.

2) La pubblicità dell'operato si assicura e realizza attraverso la tempestiva e veritiera segnalazione degli iscritti e delle associazioni delle minoranze nazionali.

3) I rappresentanti dei media possono assistere alle sessioni del Consiglio e informare il pubblico sui lavori del Consiglio e dei suoi organi.

4) Allo scopo di garantire la pubblicità dei lavori il Consiglio può stampare, in armonia con le norme di legge che regolano l'editoria e tramite apposita delibera, un proprio bollettino. La decisione in merito alla pubblicazione del bollettino viene emanata dal Consiglio.

5) Il Consiglio può stampare, in armonia con le norme che regolano l'attività editoriale, anche manifesti, bollettini ed altre pubblicazioni periodiche.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

1) Lo Statuto è l'atto generale di base del Consiglio e tutti gli altri atti generali devono essere conformi alle disposizioni dello Statuto.

2) L'interpretazione delle disposizioni dello Statuto è data dal Consiglio.

3) Tutte le questioni che non sono disciplinate dallo Statuto sono regolate dal Regolamento interno del Consiglio e dalle decisioni del Consiglio che devono essere conformi al presente Statuto.

Articolo 27

1) Il piano finanziario e il bilancio consuntivo dei consigli delle minoranze nazionali sono pubblicati nel “Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola”.

Articolo 28

Il presente Statuto del Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Pula-Pola, previo controllo di legalità da parte delle autorità competenti, è pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pula-Pola ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

CLASSE: 013-01/19-01/1

N.PROT:2162/02-03/-021/-19-1

Pula-Pola, 7 giugno 2020

**CONSIGLIO DELLA MINORANZA
NAZIONALE BOSNIACA
DELLA CITTA' DI PULA-POLA**

Il Presidente

Consiglio della minoranza nazionale bosniaca

Città di Pula-Pola

Jasminko Hasanbašić, v.r.

INDICE

1. Delibera sull'emanazione delle IX Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola.....	1
2. Delibera sull'emanazione delle I Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio "Ribarska koliba".....	4
3. Delibera sulla modifica alla Delibera sul distacco dalla scuola dell'infanzia "Dječji vrtić Pula"	28
4. Decisione sul trasferimento del valore delle opere eseguite nel 2020 alla Scuola per l'educazione e l'istruzione di Stoia	29
5. Conclusione sull'adozione della Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Pola per l'anno 2020.....	29
6. Delibera sull'esenzione dal pagamento delle tasse comunali	30
7. Delibera sull'integrazione alla Delibera sulla diminuzione della locazione dei locali commerciali di proprietà della Città di Pola per il 2021	31
8. Delibera sull'esclusione di un bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale - p.c. 6313/2 c.c. Pola	31
9. Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulla determinazione della località del Centro dei vigili del fuoco di Pola e trasferimento dei diritti di costruzione a favore del Comando pubblico dei vigili del fuoco Pola	32
10. Delibera statutaria sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della Città di Pula-Pola	33
11. Modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.....	36
12. Contratto sulla regolamentazione dei rapporti reciproci tra la Città di Pola e Stanoinvest s.r.l.	37
13. Statuto del Consiglio della minoranza nazionale bosniaca della Città di Pula-Pola.....	38